

## TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = *Relazione sul disegno di legge per una pensione ai danneggiati politici del 1820 e 1821* — *Istanza del deputato Avezzana per la discussione del medesimo.* = *Domanda del deputato Marsico di documenti relativi ai contratti di vendita di rame sformato* — *Osservazioni in appoggio, del deputato La Porta* — *Obbiezioni, e quindi adesione del ministro per l'agricoltura, industria e commercio, Torelli.* = *Istanza del deputato Depretis per la stampa di altro documento relativo alle ferrovie, assentita.* = *Seguito della discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di promulgare alcuni codici e leggi per l'unificazione legislativa* — *Articolo 2° portante autorizzazione di rivedere, modificare le leggi ed i codici per coordinarli* — *Avvertenze del presidente circa le proposte e l'ordine della discussione* — *Voto sospensivo del deputato Mordini oppugnato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti, Vacca, e rigettato* — *Emendamenti dei deputati Mancini, Panattoni, Regnoli, Restelli e Viora* — *Osservazioni dei deputati Tecchio e Mazziotti in appoggio di quello del deputato Panattoni* — *Approvazione dell'articolo emendato dai deputati Mancini e Panattoni, di consenso col Ministero, e colla Commissione.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

**TENCA**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni.

10490. Duecentotrenta cittadini di Corato, provincia di Terra di Bari, sollecitano l'approvazione dei progetti di legge relativi alla soppressione degli ordini religiosi ed all'incameramento dei beni ecclesiastici.

10491. Circa 20 mila abitanti delle diocesi di Arezzo, San Miniato, Pistoia e Livorno ricorrono contro la proposta abolizione delle corporazioni monastiche.

10492. Gli amministratori dell'*Arciconfraternita di San Giuseppe Maggiore in Napoli*, spiegata la natura di quell'istituto, fanno istanza perchè il medesimo non venga compreso fra gli stabilimenti ecclesiastici, e perciò colpito dalla legge di soppressione.

10493. Il Consiglio comunale di Monopoli chiede la soppressione di tutti i conventi e l'abolizione della pena di morte.

10494. Settecentocinquantuno cittadini di Pesaro domandano l'intera abolizione di tutte le corporazioni religiose e l'incameramento dei beni ecclesiastici.

10495. Alcuni abitanti di San Martino e di Villabagnolo ricorrono perchè siano conservate le comunità religiose.

10496. Trecentocinque abitanti della città e comune di Todi fanno istanza affinchè venga sollecitamente votato lo scioglimento di tutte le associazioni religiose.

10497. Mille cinquecentosedici abitanti di Chianciano chiedono la conservazione della collegiata e del monastero femminile esistenti in quel comune.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Fecero omaggi :

Il prefetto della provincia di Como — Discorso pronunziato sulle condizioni di quella provincia in occasione in cui apriva la Sessione ordinaria 1864 del Consiglio provinciale, una copia;

La Presidenza della Camera di commercio ed arti di Reggio (Calabria) — Raccolta di articoli estratti dal bollettino commerciale intorno al porto di quella città, copie 2.

**BELLAZZI.** Ho l'onore di presentare alla Camera quattro petizioni colle quali si fa istanza perchè sia abolita la pena di morte e siano soppresse le corporazioni religiose.

Queste petizioni portano la firma di abitanti dei comuni di Proserpio e di Longone al Segrino, in provincia di Como e di cittadini di Milano.

**PRESIDENTE.** Saranno trasmesse alla Commissione incaricata all'esame del progetto di legge.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA PENSIONE AI DANNEGGIATI POLITICI DEL 1820 E 1821.

**MASSEI**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per le pensioni da accordarsi ai danneggiati politici del 1820 e 1821.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**AVEZZANA.** Memore della benigna accoglienza fatta dalla Camera al progetto di legge pei danneggiati politici degli anni 1820 e 1821, io ricorro nuovamente ad essa, ora che la relazione su quel progetto è stata presentata, perchè si degni ammetterlo all'ordine del giorno senza ritardo, e anzi pregherei perchè sia dopo la discussione attuale per la unificazione legislativa, trattandosi, ripeterò, di degni veterani della libertà, che la Parca inesorabile insegue da vicino per la loro avanzata età.

**PRESIDENTE.** Conformemente alle intenzioni già dimostrate dalla Camera questo progetto sarà messo all'ordine del giorno il più presto possibile, compatibilmente agli impegni già presi.

**DOMANDA DEL DEPUTATO MARSICO, RELATIVA ALLA VENDITA DELLE MONETE DI RAME.**

**PRESIDENTE.** Ricorda la Camera come vi ebbe una interpellanza del deputato Marsico all'onorevole ministro di agricoltura e commercio sopra il contratto fatto colla casa Oescher l'11 luglio 1863, e come a questo proposito egli domandasse che fossero depositati al banco della Presidenza certi documenti.

Allora il ministro promise di farlo affinché fosse fatta facoltà all'onorevole Marsico ed agli altri deputati di esaminarli.

L'onorevole Marsico scrisse recentemente alla Presidenza che, avendo presa visione dei documenti depositati, riconobbe occorrergliene alcun altro.

Il presidente si fece carico di comunicare questa lettera al ministro di agricoltura e commercio, il quale rispose credere di aver adempiuto a quanto erasi in occasione della mentovata interpellanza stabilito; che gli altri documenti, comechè estranei al contratto dell'11 luglio 1863 colla casa Oescher, e perciò all'interpellanza suddetta, non si credeva tenuto a depositarli, disposto però a dare dinanzi alla Camera all'onorevole deputato Marsico quelle maggiori spiegazioni che credesse di domandargli.

Ora la parola è all'onorevole Marsico per indicare intero il suo pensiero, cioè quali documenti tuttavia gli abbisognino, e se questi documenti che egli chiede siano correlativi al soggetto dell'interpellanza che egli già prima aveva mosso.

**MARSICO.** Nella relazione ministeriale fatta al Consiglio di Stato per provocare l'avviso favorevole al contratto, il signor ministro di agricoltura e commercio indicava i contratti precedenti che si erano fatti per la vendita delle monete di rame. Fra questi indicava il contratto Estivant; ciò naturalmente il ministro lo faceva per mostrare al Consiglio di Stato che il contratto da esso progettato era un contratto vantaggioso, era un contratto utile.

Ora io credo che niun concetto sull'utilità e sul van-

taggio del contratto può farsi senza che questi contratti precedenti siano in originale presentati sul banco della Presidenza, visti e ponderati come si fa dei contratti che si stipulano nell'interesse dello Stato.

Se il signor ministro stesso ha creduto importante di citare quei contratti per garanzia di ciò che andava ad operare, non vedo la ragione perchè non debbano essere presentati quei contratti stessi.

Una delle due: o il ministro ha creduto che era bene citare quei contratti, e io non vedo perchè non debbano essere posti sotto gli occhi di tutti noi; o il ministro ha creduto di metter là una citazione semplicemente per iscrivere due linee di più, ed io non credo che la Camera possa contentarsi di cose che non siano serie. In conseguenza domando che la Camera sia giudice del mio desiderio, e dica se è giusto.

Il mio desiderio è che la Camera sia illuminata pienamente, perfettamente in tutta l'estensione del termine intorno al modo con cui questi contratti si sono stipulati, e che sono, secondo me, non solo una violazione della legge, ma anche fatti con poco utile delle finanze dello Stato. Ecco perchè credo necessario che siano presentati questi documenti.

**PRESIDENTE.** Se il signor ministro intende rispondere, ha facoltà di parlare.

**TORELLI, ministro per l'agricoltura, industria e commercio.** Parmi che un altro deputato abbia chiesto di parlare. Ciò stante, prego il signor presidente di darmi la parola dopo.

**PRESIDENTE.** Allora ha facoltà di parlare il deputato La Porta.

**LA PORTA.** Se il signor ministro accettasse, non parlerei; se rifiutasse, spiegherei le ragioni che credo possano persuadere la Camera ad accogliere la proposta del deputato Marsico.

**TORELLI, ministro per l'agricoltura, industria e commercio.** Chiedo di parlare.

Come rammenta la Camera, l'onorevole Marsico chiese che si dessero spiegazioni in proposito al contratto Oescher, e la Camera deliberò che si deponessero i documenti.

Com'era ben naturale, deposi i contratti stipulati con quella casa. Gli ampi schiarimenti che si diedero in proposito, in una seduta consacrata tutta intiera a questa questione, hanno, a mio senso, dimostrato che, a parte qualche irregolarità di forma, il contratto fu utile allo Stato, il che si provò contro l'assunto dell'interpellante, che pretendeva fosse contratto rovinoso.

L'onorevole Marsico vuole aver conoscenza dei contratti fatti colla Casa Estivent, ma io non poteva, nè doveva comunicare tutti questi contratti, perchè mentre costituiscono una massa enorme di documenti, i due contratti non hanno fra loro relazione, se non che ambi si riferiscono alla monetazione; ma ben altri ve ne sono essendo la pratica assai voluminosa.

Il primo contratto rimonta al 1861, e fu fatto dalla luogotenenza del Re a Napoli. È questo precisamente il

contratto fatto colla casa Estivant, e quello al quale allude l'onorevole Marsico.

Io quindi credo di essere stato nel vero se non depositai che i contratti relativi alla casa Oescher, sul quale verteva l'interpellanza d'allora.

Ora mi si dice che si vogliono vedere anche le carte relative al contratto Estivant. Io credo che sia più regolare che l'onorevole interpellante indichi in modo preciso su che cosa intende portare la sua interpellanza, su quale fra i tanti atti che vi ebbero in questa contrattazione egli crede di fermare la sua attenzione e quella della Camera. Quando egli avrà ciò bene precisato io risponderò, e, dopo le risposte che avrò date se la Camera crederà ch'io debba ancora depositare questi documenti, io, come ho depositati i primi, non ho difficoltà di sorta di depositare anche i secondi. Ma io intendo di non ricevere in proposito altra legge che dalla Camera, e la Camera credo che, alla sua volta, non si pronuncerà se non dopo aver udito le opportune spiegazioni.

Io credo che questo sistema sia anche di buona amministrazione, diversamente non so dove si andrebbe. Se ad ognuno dei mille contratti che si fa l'amministrazione dovesse, a richiesta di chiunque, depositare delle carte, oppure permettere che tutti venissero a guardarvi dentro, io per verità confesso che non so come potrebbe procedere l'amministrazione.

Quindi rispondo all'onorevole interpellante che sono pronto a depositare le carte quando egli ben precisi l'oggetto della sua interpellanza, cioè il punto che vuol vedere chiarito. Solo mi riservo due o tre giorni di tempo, perchè, come torno a replicare, non è un affare in piccolo, è un carteggio grandissimo che ha durato degli anni, ed essendo anche cosa delicatissima, ben vede la Camera che importa al Ministero, e per l'onore di tutte le parti che vi sono cointeressate, e per quello eziandio degli antecedenti ministri, ch'io sia bene informato d'ogni circostanza. Quindi, per non vagare nell'infinito, io chieggo agli onorevoli interpellanti di ben precisare che cosa desiderano dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Il deputato La Porta ha facoltà di parlare.

**LA PORTA.** La ostinazione che il signor ministro per l'agricoltura e commercio mette nel rifiuto a depositare i documenti richiesti dall'onorevole Marsico mi impone il dovere di dire in poche parole alla Camera di che cosa si tratta.

Accennerò al contenuto e alle cose principali su cui si raggirano questi documenti, e la Camera deciderà se il contratto che si domanda, e gli avvisi del Consiglio di Stato, cinque o sei, in proposito di questo affare, debbano essere presentati. Non si tratta di un gran volume, la cosa è assai semplice.

Vuol sapere il signor ministro come il contratto Oescher si legni col contratto Estivent? Glielo dirò io.

Quando il ministro d'agricoltura e commercio presentò al Consiglio di Stato un capitolato per la vendita delle monete di rame, il Consiglio di Stato si rammentò

che gli era stato sottoposto un precedente contratto, il quale abbracciava l'alienazione dell'intera partita di rame, e quindi disse: come voi volete mettere all'incanto la vendita del rame, se questo rame già fu venduto, e fu venduto al signor Estivent?

Deve sapere la Camera che nel 1861 si fece il seguente contratto colla casa Estivent, rappresentata dal signor Colombier: si contrattò la coniazione di 12 milioni di monete di rame, e la vendita alla casa suddetta di tutto il rame vecchio, che ascendeva a più di 30,000 quintali. Il prezzo di questo rame fu contrattato a 220 lire il quintale.

Segui la coniazione, e la consegna del rame vecchio doveva farsi a rate mensili o trimestrali. Quando finì la consegna della coniazione, non era finita la consegna del rame, perchè il rame vecchio era in tale quantità che la consegna del medesimo oltrepassava nel termine quella delle nuove monete coniate.

Allora il signor Estivent rifiutò di prendere il rame vecchio. E sapete perchè? Perchè il prezzo del rame sulla piazza era diminuito. Ma il contratto lo legava. Il Governo disse: voi dovete prendere il rame perchè vi è un contratto; Estivent insisteva nel suo rifiuto. Si chiese allora il parere del procuratore generale alla Corte d'appello di Torino; e, quantunque vi fossero due avvisi di due giureconsulti consulenti a favore di Estivent, il procuratore generale Vigliani, il 5 agosto 1862, conchiudeva in questi termini:

« Aggiungerò per ultimo che, sebbene firmato da due valenti giureconsulti, non si vuole dare troppa importanza al parere presentato dal signor Colombier, imperocchè i medesimi si rilasciano con molta facilità, e non di rado sono unicamente diretti ad ottenere qualche facilitazione a quegli che li provoca. »

Fu interpellato il Consiglio di Stato, il quale disse: voi non potete perdere; Estivent deve ritirarsi il rame al prezzo stimato nel contratto; e se non lo vuole ritirare, vendetelo a suo danno, *pro minori*.

Il Governo di questi avvisi del procuratore generale e del Consiglio di Stato non tenne conto. Venne da Parigi un avvocato francese, M. Philis; vi furono delle raccomandazioni di una diplomazia straniera e di una distinta signora; il Governo si acquietò. E che cosa si è fatto? Nientemeno che si è restituito ad Estivent, senza avviso del Consiglio di Stato, e senz'altro, la cauzione di 360,000 lire che aveva data per il contratto stipulato. Come, mentre il contratto è in corso voi restituite la cauzione? Mentre per il rilascio delle cauzioni non litigate si richiede il parere del Consiglio di Stato, per questo disputatissimo non si richiede? Di più Estivent pretendeva un credito dallo Stato per nuove macchine introdotte nella zecca di Napoli. Signori, rammento che la zecca di Napoli, non solo conia la moneta per Napoli e Sicilia, ma aveva anche incarichi dalla Francia per coniare moneta, tanto era ben munita di macchine. Ebbene, il signor Estivent diceva di avervi introdotto delle nuove macchine, e pretendeva cinquecento mila lire.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

Io debbo leggere alla Camera una lettera del signor ministro di agricoltura e commercio al suo segretario generale, lettera del 6 luglio 1863, la cui minuta si trova nelle carte del Consiglio di Stato. Da questa si vedrà se vi sieno fatti gravi e se sia interesse della Camera che questi documenti vengano presentati e letti da tutti.

Giovedì...

*Caro Baer,*

« Compiacetevi leggere tutte queste lettere e note che riguardano Colombier, e la lettera che io intendo fargli pervenire.

« Egli, come vedete, desidera essere pagato, ed io vorrei ben farlo pagare. Studiate, vi prego, un po' la cosa. Il pagarlo deve significare che noi continueremo poi liberamente a trattare per la transazione, e ci riusciremo o non ci riusciremo, secondo che si potrà trovar modo d'intendersi sul prezzo. A me pare che rimanendo così liberi, dopo pagate le macchine, la cosa andrà meglio. Chi dice transazione, dice libero consenso... »

Signori, è una teoria nuova, *chi dice transazione, dice libero consenso*. Come? Io sono in litigio col mio avversario, ma ho la di lui cauzione in mano e posso costringerlo ad un'equa transazione. Restituendogli la cauzione io lo lascio libero nel rifiutare la transazione stessa. È un libero consenso a danno dello Stato!

« ... E se Colombier non accetta il prezzo di lire 210 a lire 220, mi pare impossibile finirla.

« Mandategli dunque la mia lettera, dopo averla letta, e fatene far copia, se credete. Quindi abbiate la compiacenza di sentirlo all'una. Quindi ancora vedete che vi è a fare per pagare. Non credo che vi siano difficoltà, e poi credo che non vi siano molte proteste a fare... »

Come? si pagano lire 500,000, e non c'è niente a fare, non c'è da interpellare il Consiglio di Stato su questo?

« ... Basta che si paghi senza riserve... »

Nessuna riserva volete in pendenza di un litigio, in pendenza di una transazione?

« ... Basta che si paghi senza riserve, e che si faccia solo a voce intendere che poi si farà quello che si potrà, e se si potrà. Dopo un certo tempo gli daremo un *ultimatum*, che se non accetterà, si intenderà rotta la trattativa. Sapete che sono al Senato stamane, » ecc.

(Firmato) MANNA. »

Questa lettera, come dissi, fu inviata al Consiglio di Stato.

Signori, è vero che la teoria dei fatti compiuti è arrivata ad essere storia fatale e dolorosa per la Camera, per la coscienza del paese, per la borsa dei contribuenti; ma io credo esser dover nostro, che se un voto non ha ancora troncata questa teoria, se non ha fatto sentire ai ministri che essi sono obbligati a seguire le leggi e a rispettare la fortuna pubblica, almeno si conoscano i fatti di questi signori ministri, e si stigma-

tizzino dalla pubblica opinione, quando sono riconosciuti riprovevoli.

Non venga l'attuale ministro di agricoltura e commercio a dire: fate un'interpellanza, e poi si vedrà; perchè sa che abbiamo pochi giorni di vita parlamentare, e quest'interpellanza non può venire, e l'affare verrà a seppellirsi.

Io so che non si tratta di lui, ma del ministro precedente; ma egli e la Camera già hanno compreso esservi di fronte un'alta questione di moralità, una questione di pubblico interesse che ha preoccupato la pubblica stampa, che deve preoccupare la rappresentanza nazionale.

Trenta mila quintali di rame già venduto a lire 220 il quintale, e poscia alienato a 185 lire il quintale!

Quasi un milione di lire pagate senza quelle garanzie che la legge richiede!

Per ora chiedo che la Camera disponga sia presentato il contratto del 1861 Estivent, e i seguenti avvisi del Consiglio di Stato del 13 agosto 1862, del 10 aprile 1863, del 10 ottobre 1863, 21 dicembre 1863, dell'aprile 1864, ed il parere del procuratore generale della Corte d'appello di Torino 5 agosto 1862.

**MARINICO.** Io faccio solo osservare che questi documenti si trovano partitamente indicati nella mia lettera, e sono quelli medesimi di cui fece menzione l'onorevole La Porta.

**TORELLI, ministro per l'agricoltura, industria e commercio.** Io, come la Camera ben vede, sono perfettamente neutrale in questa questione. Non posso però a meno di richiamare l'attenzione della Camera sopra gl'inconvenienti che ne derivano quando non si precisano bene i fatti, ovvero si prendono solo alcuni in modo isolato. Ogni Ministero è solidale dell'onore dei precedenti, non per ragione d'individui, ma per ragione di quel decoro il quale è una proprietà di qualunque Governo, e prima di venir ad infliggere una censura conviene andare ben cauti; vi è una solidarietà che si risolve in moralità pubblica, la quale è necessario che si mantenga finchè i fatti non sieno ben provati, cosa non sempre facile in una questione complessa.

L'onorevole La Porta ha incominciato a dire: badate che il Consiglio di Stato ha eccepito che ci era già un contratto. Osservo in proposito che, trattandosi di affare di tanta importanza, così vasto, poichè si trattava di raccogliere le antiche monete tanto nell'alta come nella bassa Italia, se ne sono fatti più d'uno di tali contratti. La casa Acton d'Inghilterra ha assunto di coniare dodici milioni a Milano con un contratto regolarissimo che fu eseguito e che non diede luogo a nessun dissenso fra le parti.

Qui comincio adunque a ben stabilire che non vi fu un contratto solo, ma più contratti.

La casa Estivent deliberataria d'uno di questi accampò delle pretese, ed ecco d'onde ebbero origine.

Nel contratto fatto colla casa Estivent era detto che essa era obbligata ad assumere anche la coniazione

delle monete in rame; quest'obbligo essa lo convertì in un suo diritto verso il Governo, pretendendo che il Governo non potesse darne incarico ad altri.

Ora il Governo non l'intendeva in questo modo, e tenne fermo, ed il consulto dell'illustre Vigliani citato dall'onorevole interpellante verte precisamente su questo punto; egli opinò che la casa Estivent non avesse diritto alcuno, perchè si era assunto l'obbligo di coniare essa le monete di rame che le venissero ancor date senza però che il Governo avesse l'obbligo di affidare ad essa sola questa coniazione; che una quistione accampata non costituisce un'irregolarità.

Sta in fatto che la casa Estivent ha trovato degli avvocati distinti che le diedero ragione.

Quanto alla macchine introdotte nella zecca di Napoli io debbo osservare che per quanto ne fosse ben fornita quella Zecca, non è però men vero che queste macchine erano necessarie per la fretta che vi era.

Quindi si convenne in questo contratto che le macchine nuove, ad operazione finita, sarebbero state ritenute dalla Zecca che avrebbe pagato l'importo a prezzo di stima nel loro stato d'attualità; anche qui vi ebbero questioni, ma sono cose ordinarie e non costituiscono fatti che possano far torto.

Io ho voluto citare questi fatti per dire quanto sia pericoloso il voler accennare fatti isolati. Per ora non ammetto dunque che si possa chiamar in fallo nessuno, ma quanto al depositare gli atti, siccome poi parmi che sia la più breve via onde non consacrare altra tornata ad interpellanze per sapere se si debbano o no depositare, non ho poi difficoltà a farne il deposito.

**PRESIDENTE.** Dunque non avrebbe difficoltà di presentare i documenti stati chiesti.

Questi sarebbero:

1° Il contratto Estivent rappresentato da Colombier in data 27 febbraio 1861 e l'avviso del Consiglio di Stato 13 agosto 1862;

2° L'avviso del Consiglio di Stato 8 marzo 1853, 10 aprile 1863, 20 ottobre 1863, 31 dicembre 1863, aprile 1864;

3° Il parere del procuratore generale presso la Corte di appello sedente in Torino, 5 agosto 1862.

Poichè il signor ministro sarebbe disposto a presentare questi documenti la questione è finita, e mi pare che non sarebbe più il caso di dar la parola ad alcuno.

**DEPRETIS.** Domando la parola per una questione di ordine.

Giorni fa, il ministro dei lavori pubblici presentava nuovi contratti, od almeno alcune modificazioni ai precedenti contratti presentati colla legge che s'intitola *Del riordinamento delle ferrovie*. La Camera deliberava d'invviare questo contratto alla Commissione incaricata di esaminare questa legge.

Nello stesso tempo il ministro, aderendo all'istanza dell'onorevole Valerio, dichiarava che aveva già spedito a quella Commissione alcuni documenti che gli erano stati domandati.

Ora io pregherei il signor presidente e la Camera a

voler in primo luogo far stampare queste modificazioni le quali mi pare dovessero essere stampate immediatamente, ed in secondo luogo a disporre perchè i documenti indicati dal ministro siano depositi nella segreteria a disposizione dei deputati.

Non aggiungo commenti, perchè credo che la Camera troverà troppo ragionevole la mia domanda.

**PRESIDENTE.** In questo momento non è presente alla Camera nessun membro della Commissione, la quale appunto si trova riunita per quest'affare, dimodochè io non potrei dare all'onorevole Depretis nessuna risposta specifica, ma certo dal canto mio mi farò un dovere di secondare la sua istanza.

**DEPRETIS.** Perdoni: Siccome io faccio una domanda che credo sia nel diritto dei singoli deputati e nel diritto comune della Camera per la stampa delle modificazioni che ho indicato, quanto pel deposito dei documenti, quindi non credo che occorra consultare la Commissione per provvedere. Mi permetta il signor presidente quest'osservazione.

**PRESIDENTE.** Io non ho inteso di dover consultare la Camera; io dissi solo dolermi di non essere in grado di dare quelle maggiori spiegazioni, che certo i membri della Commissione sarebbero stati meglio di me in grado di fornire. Del resto io assicurava l'onorevole Depretis che per quanto stava in me, avrei adempiuto al suo desiderio.

**DEPRETIS.** Mi perdoni ancora, signor presidente, ma non so come la Commissione possa entrare in questa questione. Sono cose di diritto comune della Camera. Nelle consuetudini parlamentari non si è mai messo in dubbio l'obbligo della stampa d'un progetto di legge presentato dal ministro, e non ho mai visto progetti che non fossero immediatamente stampati, massime dove fosse dimandato, come non si è mai contestato a nessun deputato il diritto di esaminare i documenti presentati a corredo d'una legge.

**PRESIDENTE.** Mi duole di dover rispondergli nuovamente che io avrei desiderato, non solo di far quello che è di diritto, secondo la sua domanda, ma avrei desiderato altresì che alcuno della Commissione avesse potuto dare qualche risposta più specifica sui motivi del ritardo o su altre cose che l'onorevole Depretis e la Camera avrebbero forse caro di ascoltare: era questa, direi, una sovrabbondanza di cui io mi faceva carico, ma ciò non toglie che tutto il resto che ella desidera, come ben giusto, sia mandato ad effetto, ed è ciò di che l'assicurai.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ AL GOVERNO DI PROMULGARE ALCUNI CODICI E LEGGI PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

province alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno.

Al fine della tornata di ieri abbiamo votato l'articolo 1°.

Passiamo ora all'articolo 2°, che è del seguente tenore :

« Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà di modificare le disposizioni del Codice civile concernenti i diritti successorii del coniuge, il testamento olografo, l'esclusione del contratto di enfiteusi e l'ipoteca legale; avrà parimente facoltà di modificare il Codice di procedura civile, mantenuto il sistema e i principii direttivi in esso adottati, e potrà ancora introdurre in tutte le leggi indicate nell'articolo precedente quelle ulteriori modificazioni che appaiano indispensabili a coordinarle fra loro e con altre leggi dello Stato. Avrà pure facoltà di fare con decreto reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime. »

Onde la discussione proceda per quanto più possibile ordinata e semplice, io stimo debito mio di esporre alla Camera i vari concetti e i vari sistemi, i quali sono rappresentati dalle molte proposte, che ci stanno dinanzi.

In massima, l'articolo 2, come la lettura che ne ho dato il dimostra, ha per oggetto il dare certi poteri al Governo del Re: la questione sta nella maggiore o minore quantità di questi poteri.

I vari emendamenti proposti presentano in sostanza questi cinque sistemi.

Il primo sistema egli è quello rappresentato da una proposta testè fatta dall'onorevole Mordini e depositata al banco della Presidenza. Essa inchiude una proposta sospensiva; ne darò lettura:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare in apposito progetto di legge le modificazioni e disposizioni di che è parola nell'articolo 2, passa alla discussione dei rimanenti articoli. »

Il secondo sistema egli è quello rappresentato dall'emendamento dell'onorevole Panattoni, e sta nel dare al Ministero la facoltà di fare tutti quei miglioramenti che la discussione dimostrerà essere convenienti.

Il terzo sistema è quello rappresentato dall'emendamento Mancini, il quale sta nel dare al Ministero la facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi di cui nell'articolo 1° quelle modificazioni che siano necessarie per coordinarne le particolari disposizioni col sistema e coi principii direttivi adottati per ciascuna materia senza alterarli, non che per coordinare i detti Codici e leggi tra loro e con altre leggi dello Stato.

Vi ha un quarto sistema, ed è quello di attribuire al Ministero la facoltà di modificare le proposte leggi in alcune materie in genere determinate, come fossero il Codice penale, od anche certe specialità, come sarebbero le alluvioni, i diritti civili della donna maritata, il procedimento delle azioni ipotecarie.

Vi ha un quinto sistema, il quale sarebbe di attri-

buire al Ministero la facoltà di modificare le leggi di cui nell'articolo 1°, non solamente in questa o quella materia, ma segnatamente in questo o quel modo indicato negli emendamenti medesimi.

Questi sono adunque i sistemi cui ci troviamo in presenza.

Debbo qui finalmente aggiungere due avvertenze.

La prima, che la proposta sospensiva dell'onorevole deputato Mordini naturalmente vuol essere la prima discussa e nel tempo stesso deliberata, imperocchè, se la medesima fosse accettata, la discussione sopra l'articolo 2° non avrebbe più luogo. •

La seconda, essere io autorizzato a dichiarare alla Camera che il Ministero e la Commissione concordi accetterebbero l'emendamento Mancini del tenore seguente:

« Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinarne le particolari disposizioni col sistema e co' principii direttivi adottati per ciascuna materia, senza alterarli, nonchè per coordinare tali codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato. »

Dunque io darò la parola anzitutto all'onorevole Mordini perchè svolga la sua proposta. Poi si delibererà sopra la medesima. Ove poi non fosse accettata, verremo allora allo svolgimento degli altri emendamenti.

L'onorevole Mordini ha la parola.

**MORDINI.** Signori, ieri fu votato il magno articolo, e per verità, gli onorevoli colleghi che resero il partito favorevole mi hanno l'aria di portare molto agevolmente quell'immane *multorum camelorum onus*.

Lasciamo da parte il merito intrinseco e dottrinale di questo lavoro: lasciamolo da parte, perchè autori e fautori mi sembra siano in fondo tutti d'accordo nel segnalarvi una quantità di difetti ed anzitutto la deficienza di coesione. E di vero si può francamente asserire che vi manchi quel getto robusto e felice che, sotto figure materiali, rende sensibili agli uomini i pieni, vasti, profondi concetti.

Sarà da applicarsi per questo il detto: *Parturient montes et nascetur ridiculus mus?* Tanto non oso, ma appropriando alla parola che sto per profferire il suo vero significato di cosa insolita e meravigliosa, sarà da dirsi piuttosto che la Camera ha partorito una creatura mostruosa.

Però, considerata la cosa sotto l'aspetto politico, è un'altra faccenda. Si può francamente affermare che la maggioranza la quale si dispone ad accettare il presente schema di legge, abbia toccato gli estremi confini dell'audacia. Ed io che, giusta le varie occorrenze, reputo necessario l'ardimento a reggere tanto gli Stati vecchi quanto e ancor più i nuovi, riconosco volentieri che la mia aspettazione è stata sotto questo rapporto sorpassata.

Io non so se la maggioranza sia ben conscia del carattere eminente che investe e ricopre il primo articolo della legge: io credo che essa fosse piuttosto mossa

da una istintiva intuizione che non dalla forza del ragionamento.

Forse ella ha sentito, come del resto sento io pure, minacciato il paese dalla reazione, ed è corsa al rimedio. E siccome la reazione presenta anzitutto carattere anti-unitario, ella ha forse voluto, senza aspettare l'assalto, gettarle risolutamente il guanto di sfida, prendere l'iniziativa e aprire la grande campagna unitaria delle riforme amministrative e legislative.

Io mi sarei associato a questo concetto, e mi ci sarei associato tanto più volentieri, o signori, in quanto che oggi come oggi, viste le condizioni generali d'Europa, non pare siano per una parte da aspettarsi aggressioni estranee, e per un'altra parte la politica ministeriale ci porge, io credo, la certezza morale che la guerra è l'ultimo de' suoi pensieri.

La Camera sa come io e gli amici miei con me siamo partigiani della guerra e come da noi si ritenga che l'Italia potrebbe vittoriosamente farla, ma se non è possibile in mezzo al suono delle armi, allo sfolgore delle artiglierie, ed all'entusiasmo della vittoria affermare i nostri diritti e compiere e consacrare la nostra rivoluzione colla più nobile, e colla più rispettata di tutte le sanzioni, si prosegua almeno, ponendo a profitto la sosta presente, si prosegua con energico volere il corso della nostra rivoluzione mediante l'ordinamento interno. Questo sarà sempre un gran guadagno di fatto e molto agevolerà l'impresa nostra quando la patria ci chiamerà nuovamente a dar di piglio alle armi.

Io conseguentemente nel mio ufficio propugnai la tesi dell'unificazione legislativa, se non che consentaneo a quanto aveva prima sostenuto allorchè si trattò della unificazione amministrativa, mi opposi a dare al potere esecutivo quelle sconfinata facoltà che si chiedevano per modificare le leggi sulle quali la Camera era chiamata a votare. Mi opposi allora nel seno del mio ufficio, e molto più mi oppongo e mi dichiaro avverso oggi dopo la discussione parlamentare.

Qui non è per me questione di fiducia o di sfiducia; comprendo che la Maggioranza abbia pienissima fiducia nel Ministero, sia determinata dargli piena balia di fare tutto quello che crederà conveniente per modificare e coordinare questa immensa congerie di leggi. Voglio altresì credere che il signor ministro di grazia e giustizia risponderà nel più soddisfacente modo al desiderio della Maggioranza, che terrà ferma quella sua dichiarazione, che, quanto allo studio delle modificazioni da introdursi nelle leggi, si circonda dei lumi e della dottrina di tutti gli uomini speciali più autorevoli che sono nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento; comprendo finalmente che in questo arduo lavoro sarà tenuto strettissimo conto di tutti i miglioramenti segnalati e raccomandati alla Commissione ed al ministro durante la discussione, miglioramenti sui quali ha presentato un importante emendamento il mio onorevole amico Panattoni; ma la Camera, da parte sua, intenderà molto bene che per me non può essere questione

di fiducia o di sfiducia, per la qual cosa neppure mi occorre indagare se la fiducia che porrei all'attuale ministro di grazia e giustizia rischierebbe di trapassare in un suo ignoto successore; no, o signori, per me è questione di principii, questione di libertà e di osservanza alla legge.

È essenza del sistema costituzionale, signori, che il potere legislativo tenda di continuo a restringere entro i limiti del puro necessario le facoltà del potere esecutivo. Quando tra noi non avessimo esempio dell'applicazione di questa salutare dottrina, basterebbe volgere uno sguardo alla storia del Parlamento inglese e consultare l'indice delle sue nobili e gloriose conquiste.

Ora l'articolo 2° niente meno che tratta di accordare facoltà al Governo di modificare le disposizioni del Codice civile concernenti i diritti successorii del coniuge, il testamento olografo, l'esclusione del contratto di enfiteusi e l'ipoteca legale; di modificare il Codice di procedura civile, mantenuto il sistema ed i principii direttivi in esso adottati, di introdurre in tutte le leggi indicate nell'articolo precedente quelle ulteriori modificazioni che appaiano indispensabili a coordinarle fra loro e con altre leggi dello Stato, e finalmente di fare con decreto reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime.

Ora io domando se veramente possa trovarsi taluno fra noi il quale neghi che adottando questo articolo la Camera fa getto di tutte le prerogative sue più preziose, si spoglia, si esautora. Certo, o signori, di questo modo sparisce la potestà legislativa di fronte alla potestà esecutiva.

In due opposti campi ci dobbiamo in occasione di questo articolo trovare: nell'un campo i sostenitori delle facoltà da darsi al Ministero, facoltà che a modo mio di vedere, si riassumono nell'arbitrio, dall'altro i sostenitori del principio della libertà e della legalità.

Una sola ragione potrebbe forse giustificare la risoluzione della Camera di accordare tanta esorbitanza di poteri al Ministero e questa ragione sarebbe l'urgenza. Ma, o signori, dov'è l'urgenza? Tutto al più poteva invocarsi questo argomento allorchè si diceva: ma come potrà esaminare e discutere e risolvere sopra diecimila articoli di legge una Camera della quale l'ultima ora è fatalmente prossima? Ciò si poteva allora fino ad un certo punto comprendere, allora. Ma oggi che si ragiona solo delle modificazioni da introdurre nelle leggi indicate dall'articolo primo, oggi l'argomento non è più valido.

Intatti queste leggi quando anderanno in vigore? Non più presto, le principali almeno, del 1° gennaio 1866. Ora io domando: e che, la Camera resterà dunque chiusa di qui al 1866? Non sederà più il Parlamento italiano, sia che si tratti dell'ottava o della nona Legislatura? E di qui al 1° gennaio 1866 mancherà dunque il tempo perchè il ministro di grazia e giustizia ricorra a quei modi legali per virtù dei quali la Camera possa rendere conto a se stessa e più al paese delle leggi che

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

impone? Sì, o signori, io credo che la Camera, dopo avere obbedito a ciò che ha stimato essere una legge di suprema necessità, sia oggi nell'obbligo di adottare l'espedito che sto per proporre onde salvare il proprio prestigio e la propria reputazione, e col proprio prestigio e colla propria reputazione quella ancora delle istituzioni parlamentari. Quest'espedito si è che il ministro di grazia e giustizia presenti alla Camera in apposito progetto di legge le modificazioni che egli intende introdurre nelle leggi di che è parola nell'articolo votato ieri. Questo è il solo modo degno della nostra Camera. Il modo proposto dalla Commissione e che sembra accettato dal Ministero non può tornare, permettetemi che lo dica, se non a vilipendio del legislatore.

**VACCA, ministro per la grazia, giustizia e dei culti.** Mi duole di essere costretto a rifiutare la proposta sospensiva dell'onorevole Mordini, e dico men duole, perchè mi rendo sino ad un certo segno ragione dei dubbi che sono potuti entrare nell'animo suo a consigliargli di non accettare il sistema che il Ministero ha proposto.

Egli è evidente che laddove per avventura la proposta sospensiva fosse accolta dalla Camera, basterebbe questa a rovesciare tutto il sistema d'attuazione di questi Codici e di queste leggi, di cui io ebbi largamente ad esporre altre volte le ragioni alla Camera; ragioni nelle quali ebbi consenziente la Commissione, e confido di avere pure consenziente la Camera. Imperocchè egli è chiaro che, seguendo la proposta sospensiva, al Ministero sarebbe imposto l'obbligo di pubblicare tale, quale è, questa serie di Codici e di leggi, e sarebbero negata ogni facoltà, anche la più tenue, la più riservata, di arrecar modificazioni per quanto potessero sembrare indispensabili.

Io adunque confido che la Camera non vorrà seguire l'onorevole deputato Mordini nella via che indica e nella proposta sospensiva, la quale farebbe cadere tutto il sistema di unificazione.

Colgo poi volentieri quest'occasione per dichiarare che l'onorevole Mordini ha giustamente interpretato il fermissimo proposito del Ministero, cioè di non por mano a quest'opera importantissima senza invocare il concorso, l'appoggio, il sussidio degli uomini più autorevoli dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento ai quali si vogliono aggiunti i più eminenti giureconsulti d'Italia.

Io spero che queste spiegazioni basteranno per far respingere la proposta dell'onorevole Mordini.

**PRESIDENTE.** Si tratta ora dunque di deliberare sulla proposta sospensiva dell'onorevole Mordini. Ne darò nuovamente lettura:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare in apposito progetto di legge le modificazioni e disposizioni di che è parola nell'articolo 2, passa alla discussione dei rimanenti articoli. »

Domando anzitutto se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Ora la parola spetta al deputato Mancini.

**MANCINI.** L'onorevole ministro guardasigilli dichiarò con ragione, che l'adozione del secondo articolo del disegno di legge che è in discussione costituisce una delle pietre angolari del sistema proposto dal Governo all'approvazione della Camera per raggiungere in modo celere e lodevole lo scopo dell'unificazione legislativa.

Ed invero, o signori, dopo che le condizioni politiche veramente straordinarie in cui l'Italia si trova ci hanno consigliato per carità di patria ad emettere un voto gravido di incalcolabili conseguenze, come quello di ieri, adottando ad un tratto i Codici e leggi numerose ed importanti destinate a reggere ventidue milioni di italiani, è necessità che ogni uomo di coscienza e di senno che sia rappresentante del paese rivolga a se stesso questa domanda: posso io assumere sicuramente innanzi alla nazione di cui sono mandatario la responsabilità che nessun errore nessuna contraddizione ed incoerenza logica sia sfuggita in questa copia di provvedimenti legislativi alla diligenza ed all'accuratezza dei compilatori dei progetti, onde, anzichè vantaggio e beneficio, abbia l'Italia a deplorare conseguenze disastrose e pregiudizievoli? Ed ogni uomo che conosca le difficoltà di somiglianti lavori e ne consideri la mole e la copia, è impossibile che non concluda che sarebbe qualche cosa di sovrumano e prodigioso se questi lavori, per quanto si vogliono considerare pregievoli e ben condotti, non abbiano in alcune parti manifesto bisogno di emendazioni e rettificazioni.

Secondo me, dovendosi adunque provvedere che il Governo del Re imprenda l'opera di questa ultima revisione trattasi unicamente di ben determinare in quali limiti queste modificazioni si debbano contenere, per modo che il Parlamento rimanga esonerato da questa enorme responsabilità in faccia alla nazione, ed il Governo possa acconsentire con lodevole abnegazione a caricarsene.

Il Ministero sembrava poco disposto ad assumere una soverchia responsabilità, lo argomento dalle parole colle quali era concepito l'ultimo paragrafo dell'articolo 1 del disegno di legge da lui presentato e dalla misura assai angusta delle facoltà che esso chiedeva. In verità, signori, rileggendo con attenzione quelle parole, esse non suonano altro se non la domanda della semplice facoltà di coordinare questi vari Codici fra loro e con altre leggi dello Stato, sicchè la contraddizione tra una legge ed un'altra, non già la contraddizione e la incoerenza tra le diverse parti d'una medesima legge per qualsivoglia illogica ed erronea applicazione dei principii, dovesse riguardarsi come condizione necessaria perchè il Governo avesse autorità di apportarvi alcuna modificazione; mancando questa contraddizione, egli avrebbe avuto le mani legate, e per quanto scorgesse che fosse indispensabile logicamente e giuridicamente variare alcune delle disposizioni, avrebbe dovuto



rinunciare a quest'opera eminentemente vantaggiosa e diretta al perfezionamento del lavoro legislativo, ed a renderlo ragionevolmente eseguibile.

Così, o signori, l'ufficio del Governo sarebbesi ridotto quai passivo e poco decoroso, e se il Ministero avesse dovuto riunire intorno a sé, come ne fece dichiarazione, giureconsulti eminenti del paese e magistrati chiedendo di esserne aiutato e soccorso, avrebbe dovuto riconoscersi che codesti mezzi erano superiori al modesto fine che si proponeva.

Non vi era d'importante nelle domande del ministro se non quella della facoltà di dettare le disposizioni transitorie, argomento, come tutti sanno, immensamente arduo e malagevole.

La Commissione vostra sentì che, riducendo in così angusta cerchia le facoltà domandate dal Governo, per avventura non sarebbesi raggiunto lo scopo.

La Commissione distinse il Codice di procedura civile dal Codice civile e dalle altre leggi. Quanto al Codice di procedura civile apertamente propose, nel suo secondo articolo, di concedere al Governo la facoltà di modificarlo, col solo vincolo di dover mantenere il sistema ed i principii direttivi in esso adottati. È manifesto che questo metodo dalla Commissione proposto, mentre è circospetto e non scioglie in guisa le mani al Governo che fosse in sua ballia sostituire ai principii che regolano ed informano ciascuna materia, principii diversi e forse opposti, d'altro canto non lo impaccia, nè gl'impedisce di assoggettare ad un ampio riesame le singole disposizioni costituenti l'applicazione particolare di questi principii, e di meglio concordarla con l'indole e lo scopo delle relative istituzioni.

Quanto al Codice civile, la Commissione non potendo dissimulare a se stessa che aveva dinanzi un lavoro circondato di maggiori guarentigie per l'esame che ne aveva già fatto numerosa Giunta di uno dei rami del Parlamento, non reputò necessaria la stessa larghezza di facoltà; e nondimeno sopra quattro punti soli, che indicò nel medesimo testo dell'articolo secondo, opinò che queste maggiori facoltà non dovessero al Governo ricusarsi.

Voi conoscete questi quattro punti: i *diritti successori del coniuge*; il *testamento olografo*; l'*esclusione del contratto d'enfiteusi* e l'*ipoteca legale*.

La discussione, che ha avuto luogo nel seno di questa Camera, deve averla convinta che la Commissione non si ingannava quando ripeteva conveniente che questi quattro argomenti venissero dal Governo, in virtù delle facoltà che gli sarebbero concesse, sottoposti a nuovi studi di revisione, e che le disposizioni relative potessero venirne modificate.

Nella proposta mia l'indicazione specifica di questi quattro punti scompare, ma nella facoltà più ampia, che intendo conferire al Governo, necessariamente si comprendono; ed io li credo tanto meritevoli di studio che domando licenza di manifestare intorno ai medesimi alcun mio desiderio.

Relativamente ai *diritti successori del coniuge*, libe-

rato e saggio è il principio per cui il nuovo Codice civile accorda al coniuge superstite una legittima; esso non ne ha già fatto un'elemosina alla povertà, com'era già nei Codici sardo e napoletano, ma è un omaggio reso alla santità dei vincoli e doveri di famiglia, un amorevole ricordo del morente verso il coniuge a lui sopravvivate che è stato suo compagno nella carriera della vita.

Ma lasciando intatto questo principio, a me sembra che possano ancora mettersi in discussione parecchie secondarie applicazioni del principio medesimo, alcune delle quali accennerò.

Così innanzi tutto può molto dubitarsi se sia conveniente che questa parte legittima del coniuge, la quale talvolta, cioè nel caso di esistenza di figli, si riduce ad un semplice diritto di usufrutto, non venga preso sulla parte legittima ossia di riserva, e non lo accresca, ma invece debbasi prenderla sulla porzione disponibile.

Io posso trovar ragionevole che la quota riservata ai figli naturali sia prelevata sulla porzione disponibile. Ciò potendo quasi costituirne una pena del padre di famiglia, il quale vede circoscritta la misura della quota della quale ordinariamente il cittadino può disporre; naturalmente si affaccia al pensiero che avendo egli contratto doveri speciali, oltre quelli che lo legavano alla sua famiglia legittima, è giusto che sopporti le conseguenze di un fatto a lui imputabile. Ma la quota riservata al coniuge per un atto di giustizia della legge e che gli è dovuta allo stesso titolo, e con le stesse garanzie ed esenzioni da pesi, di ogni altra legittima, sarà equo, sarà anche logicamente e giuridicamente possibile che faccia parte della disponibile.

Con tale quistione, e con le successive che enuncierò, io non intendo far altro che esprimere e proporre argomenti di studio: io non esprimo alcuna opinione: non sarebbe questo il luogo, nè il momento di decidere simiglianti questioni. Disponendo che al coniuge non possa mai essere tolta questa quota, e che gli debba spettare, malgrado un testamento contrario del coniuge premorto; chiamatela come volete, dite pure di comprenderla nella disponibile, sarà sempre una parte legittima. Avrete nella successione una più angusta disponibile, se volete; ma se la legge vorrà con chiarezza e proprietà esprimersi, sarà forzata di comprendere siffatta quota nella legittima ereditaria, imperocchè non s'intende cosa sia una legittima la quale si contenga nella porzione disponibile.

Un'altra indagine utile ad istituirsi sulla legittima del coniuge sarà quella che riguarda il binubato. In alcuni Codici è scritto che tutto ciò che un coniuge lascia per testamento all'altro si sottintende sempre accompagnato dalla condizione della conservazione della vedovanza. Altri non giungono a tanto, ma stabiliscono che se un coniuge lascia a favore dell'altro una parte della sua eredità sotto questa condizione, la condizione sia valida. Il nostro Codice in questa è il più ardito novatore in pro della donna, checchè in contrario siasi detto da alcuni degli oratori, poichè esso non fa dipendere la

pervenienza di una quota di successione nel coniuge sopravvivente dalla volontà del coniuge premorto, e quindi dalle condizioni espresse o presunte che accompagnano questa volontà. Il titolo necessario è riposto nella legge. Ora sarà giusto che la quota attribuita al coniuge rimanga da lui irrevocabilmente acquistata anche quando egli passi ad altre nozze? Sarà giusto e conveniente vedere con tal mezzo trasportarsi da una vedova che si rimariti in altra famiglia una parte, che può essere considerevole, delle sostanze della famiglia del predefunto primo marito? Io non decido la questione, la propongo.

Finalmente, signori, l'onorevole Boggio sollevò ieri un altro dubbio, se cioè lo stabilire nella legge la decadenza da questo diritto di legittima nei casi di separazione personale non potesse divenire occasione ed eccitamento a danni e disordini per la famiglia; onde egli proponeva la soppressione di quella peculiare disposizione.

Bastano queste sole avvertenze, alle quali ben altre potrei aggiungere perchè si riconosca l'utilità, anzi la necessità di confidare un riesame su queste e sopra simili questioni di applicazione al maturo consiglio del Governo.

Relativamente al secondo punto, cioè, al testamento olografo, la stessa Commissione, per bocca del suo eloquente relatore, vi ha manifestato com'essa grandemente dubiti della convenienza ed opportunità del sistema del deposito obbligatorio che si volle introdurre dalla Giunta senatoria. Ben fu osservato che il primo e forse il maggiore dei titoli che ha il testamento olografo ad essere accolto con favore nei Codici è quello di rappresentare esso quella forma di testamento, che veramente e solamente può garantire in modo assoluto la libertà di testare del cittadino.

Vane torneranno le insidie, le captazioni, le morali pressioni, se il testatore da sé solo, con segreto impenetrabile, può ad ogni istante, scrivendo qualche linea su di una carta, comporre un nuovo testamento, o rievocare l'antecedente.

Ora, se voi volete questo testamento sia depositato, avrete rinunciato al primo ed al massimo dei benefici proprii di questa forma di testare.

Nè ciò basta.

Perchè mai questo deposito potrà essere fatto senza la menoma cautela e formalità e mentre così copiose circondano il testamento pubblico ed il deposito testamentario mistico? E badate, o signori, che pel deposito dei testamenti olografi il Codice non richiede la presenza di alcun testimone, nè esclusivamente richiede il notaio, basterà anche eseguire il deposito innanzi qualsivoglia semplice segretario o cancelliere di mandamento. Ciò dunque nulla garantisce, essendo impossibile che nell'immenso numero delle segreterie e cancellerie di mandamento si prevenga il pericolo di mendaci atti di deposito per accreditare schede falsificate e contraffatte, soprattutto essendo libero il testare in qualunque luogo.

Per tal guisa il deposito introdotto come cautela di verità, mancando di forme e di guarentigie, potrebbe trasformare in un presidio dell'abuso e del delitto. Pongasi mente altresì che se si adottasse il sistema modificato dal progetto della Giunta senatoria, anche all'estero l'italiano non potrebbe fare il suo testamento olografo, benchè ivi questa forma si usi libera e non inceppata, senza adempiere alle formalità di questo deposito.

E sarebbe singolare che mentre in Francia ed in altri paesi ogni cittadino ha potestà di fare il suo testamento olografo senza adempiere a nessuna formalità, l'italiano solo inseguito da una specie di *statuto personale*, e con derogazione al principio *locus regit actum*, si trovasse ristretto dalla patria legge nell'esercizio di questo suo naturale diritto.

Il terzo punto, nel quale la Commissione proponeva concedersi al Governo la facoltà, riguarda la esclusione del contratto d'enfiteusi.

Quale sarebbe, o signori, il senso e l'effetto giuridico del silenzio del nuovo Codice relativamente al contratto di enfiteusi? Esso non vi è punto contemplato; e la Giunta senatoria nella sua relazione sembra arguire, che ciò debbasi interpretare come indizio della volontà legislativa di abolire e prescrivere questo contratto.

Ma numerose voci si levarono in questa Assemblea per rappresentare qual funesto danno arrecherebbe alle agricolture italiane un improvviso ed arbitrario divieto di stipulare l'enfiteusi. Questo contratto per le terre suscettive di miglioramento, e più ancora per le immense terre da bonificarsi e liberarsi dalle acque stagnanti, può tuttavia recare utili servizi, e di fatto è in uso ed in fiore in più della metà d'Italia.

Non solo nell'Italia meridionale, e specialmente in Sicilia dove anzi con recente legge abbiamo renduto obbligatorio il contratto di enfiteusi pei beni ecclesiastici, ma anche nella Toscana, e credo pure in alcuna provincia della Lombardia, come la Valtellina, si renderebbe disastrosa una legislazione la quale vietasse il contratto di enfiteusi, che venne espressamente adottato e regolato nel Codice olandese, e da una legge speciale del 1864 riformato nelle provincie belgiche.

Questo contratto, come si è già detto nel corso di questa discussione, debbe essere bensì emendato de' suoi vecchi vizi, reliquie del sistema de' vincoli feudali e fedecommissari, ed appunto la Camera nel rendere il contratto di enfiteusi dei beni di Chiesa obbligatorio per la Sicilia lo ho già applicato da quella forma emendata e corretta, secondo la quale è impossibile che arrechi danno, ma sarà fonte di non dubbii benefici.

Del resto, signori, basta rammentare come in Francia la legge del 1790 mantenne espressamente l'enfiteusi limitandone la durata a 99 anni, nella stessa guisa che la nostra legislazione oggi vigente in quasi tutte le parti d'Italia la permette e riconosce. Ma sopravvenuto il Codice civile egualmente muto e silenzioso intorno a questo contratto, dappoichè non ne parla in alcun

uogo, esaminata dai tribunali e dai giureconsulti francesi la questione se nel silenzio del Codice fosse vietata la stipulazione dell'enfiteusi, abbenchè essa originariamente abbia dato luogo a gravi dubbi e difficoltà, ha finito per prevalere l'opinione negativa, quella cioè che la stipulazione dell'enfiteusi anche oggidì non sia vietata in Francia, e che non sia stata tacitamente abrogata la legge del 1790. Tal'è la dottrina professata da quella Corte di cassazione nonchè dai più reputati giureconsulti di quella nazione, come il Merlin, il Duranton, il Favard, il Troplong, il Duvergier, il Marcadé, ad eccezione forse del solo Demolombe che ha fatto un vano tentativo di porre in onore l'opinione contraria.

Laonde il Governo non potrebbe non decidere questa questione nel medesimo senso, rimuovendo con l'autorità di una sua parola una radice di liti infinite nel paese.

È noto anzi che in queste provincie antiche furono abolite e sciolte le sole enfiteusi perpetue; ma le temporanee sono sempre in osservanza e vigore. Ora sarebbe strano che questo contratto da un lato si possa considerare come ripugnante all'ordine pubblico ed inconciliabile coll'interesse generale, mentre contemporaneamente lo si lascia sussistere, e nelle viziose antiche forme, in non poche provincie del reame.

Pellegrino Rossi rimproverò agli autori del Codice francese di non avere in esso menzionato l'enfiteusi, e scrisse che « se ne avessero ben compreso il carattere costitutivo, l'accrescimento della ricchezza nei miglioramenti del suolo, ed i rapporti intimi di questa forma di concessioni col progresso dell'economia sociale, e con l'accresciuta fecondità di cui l'agricoltura francese avrebbe potuto arricchirsi, mediante l'azione dell'industria privata; non avrebbero temuto di essere accusati di un ritorno indiretto alle idee feudali, nè prescrivendo, nè regolando l'enfiteusi temporanea, e non avrebbero abbandonato alla giurisprudenza così gravi quistioni. » Non possiamo permettere che il Codice italiano, compilato oltre mezzo secolo più tardi, si esponga al medesimo rimprovero.

Ed appunto acciò non la legislazione anteriore sulle enfiteusi, infetta di tutti quei vizi, ma una legge nuova che da essi la purifichi, divenga la norma generale ed uniforme degli Italiani, sono necessari gli studi novelli, i quali la Commissione vi proponeva di autorizzare il Governo.

Rimaneva l'ultimo argomento che concerne l'*ipoteca legale*.

Tutti abbiamo deplorato che nel nostro Codice, benchè si sia fatta assai più larga parte che nel Codice francese, e renduto un quasi completo omaggio al principio della pubblicità delle ipoteche, il sistema rimanga però ancora mutilato, e la pubblicità abbia ricevuto fatali offese in pochissime eccezioni, come nell'ommissione d'imporre la trascrizione obbligatoria di parecchi atti, e la manifestazione di ogni diritto reale, nonchè nei venti giorni nei quali l'ipoteca può rimanere occulta nell'interesse della dote costituita alla

donna che passa a marito, nonchè per l'iscrizione di certi privilegi come quelli del venditore e del condividente.

Egli è evidente che l'intero sistema ipotecario non ha ragione e legittimità d'esistenza, se non in quanto raggiunga lo scopo di porgere una notizia rigorosamente completa e esatta a tutti coloro i quali contrattano della libertà degli immobili sui quali vengano ad acquistare ipoteche o altri diritti reali.

Se la legge crede di non potere altrimenti raggiungere questo eminente scopo, stabilisca il suo sistema ipotecario, ed obblighi la proprietà privata ad assoggettarsi a pericoli e sacrifici gravosissimi. Ma non pretenda annullare il sistema con inesplicabili eccezioni, ed ammettere ipoteche e gravanze reali per qualche tempo non rendute pubbliche sui registri ipotecari. Tanto basterebbe per paralizzare la confidenza in qualunque contraente per l'acquisto d'immobili o di diritti reali. Laonde il Governo non ha che a completare logicamente e radicalmente il proprio sistema, ovvero rinunziare a questa immensità di artifizii e di vincoli, come a mezzi inutili e non idonei al fine propostosi.

La vostra Commissione, o signori, qui arrestavasi, e proponeva che unicamente su questi quattro argomenti del Codice civile fosse autorizzato il Governo ad imprendere novelli studi e ad introdurre le convenienti modificazioni.

Ma poichè si riconosce la necessità di entrare in questa via, è forza percorrerla intera; e quindi il mio emendamento consiste nel proporre che anche nella revisione del Codice civile siano al Governo concesse meno anguste facoltà, e che esse sieno identiche a quelle che la Commissione non gli ricusava per la revisione del Codice di procedura civile.

Se si trattasse di permettere al Governo di modificare a suo talento il testo di questi Codici con mandato illimitato senza obbligo di rispettare in essi nè i principii, nè il sistema, e quindi con potestà di sovvertirne le basi e di alterarne il carattere e lo spirito informatore; la proposta non sarebbe seria, dappoichè ciò importerebbe disfare oggi quello che abbiamo votato ieri. Ma, signori, a me parve che il criterio proposto dalla Commissione rispetto al Codice di procedura civile fosse, senza pericoli, applicabile ben anche al Codice civile, con questa dichiarazione che debbe reputarsi fatta a nome della Commissione e che, spero, sarà accettata dal Ministero, che il Codice civile essendo il frutto di più lunghi studi ed offrendo maggiori garanzie, inevitabilmente l'opera di revisione e di coordinamento del Governo debbe mantenersi assai più circoscritta e ristretta nei limiti del necessario.

Vogliate dunque por mente al concetto che si chiude nel mio emendamento.

Nell'esame critico che si è intrapreso di questo Codice civile, abbiamo potuto avvederci che gli si è apposto un doppio ordine di censure. Taluni si spinsero a far contrasto anche al sistema, ed i principii diret-

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

tivi; altri hanno impugnato soltanto, come fallaci ed illogiche, alcune delle applicazioni di questi medesimi principii, che rispettavano altamente ed anzi applaudivano.

So che non è sempre facile il tracciare con mano sicura una esatta linea di separazione tra questi due ordini di disposizioni e di censura; ma la Commissione che dal Governo sarà all'uopo creata, comincerà dalla ricerca di opportune norme e criteri per non isconfinare dai limiti del proprio mandato, e riconoscerli.

Lo stesso onorevole Ninchi, cui io non mi permetterò, come il relatore della Commissione, di applicare il duro epiteto di *selvaggio*, tuttochè temperato da meritati elogi, ma lo dirò dominato dal sentimento del romanesimo, nei cui studi fu educato ed istruito, ed avvezzo a riguardare la *famiglia* e la *proprietà* romana come un archetipo di ogni futuro Codice possibile, sollevò contro il nuovo Codice civile censure dell'una e dell'altra specie.

Fino a che egli ha voluto impugnare gli stessi principii regolatori di certe importanti materie; fino a che ha tentato di farsi l'apologista delle indagini sulla paternità, dei contratti sulla eredità delle persone viventi, e di altre somiglianti istituzioni di diritto che la civiltà nuova ripudiò; il relatore della Commissione ha potuto vittoriosamente rispondergli, e dimostrargli che quelle censure costituivano forse i più legittimi titoli di lode della novella codificazione.

Ma allorchè dalla sfera dei principii discese alla rassegna delle loro innumerevoli applicazioni, e fu dato stimare la più o meno infelice ed imperfetta corrispondenza dei corollari con le premesse; confesso che alcune delle sue osservazioni espressero il mio stesso convincimento, e credo che egli interpretò ben anche l'opinione di non pochi altri membri di questa assemblea.

Non mi resta adunque che dichiarare, come nel senso del mio emendamento non intendo accordare il menomo potere al Governo nel primo ordine di rapporti. Per lui il Codice esiste, non è da farsi; il Codice civile, come ieri lo abbiamo votato, deve rimanere nei suoi principii inalterabile. Aggiungo che non intendo solamente parlare dei principii sommi, generalissimi ed astratti, quali sarebbero la libertà degli individui, l'equità e l'amore nella famiglia, l'eguaglianza civile nello Stato, perchè in tal caso tutto il Codice civile potrebbe essere agevolmente rimutato. Non restringo il mio omaggio a questi altissimi principii; intendo parlare ben anche dei principii di ordine secondario, di quelli cioè che sono come il fondamento positivo di ciascuna delle materie trattate nel Codice, di ciascuno dei titoli ond'è composto.

Ma, anzichè dilungarmi in queste dichiarazioni, credo che assai più tornerà di pratica utilità illustrare il mio concetto con esempi e con l'indicazione di alcune tra le applicazioni contenute nei tre libri del Codice civile, sulle quali è mio avviso che debbano versarsi le cure e gli studi del guardasigilli e della Commissione ch'egli costituirà.

Cominciando dal *diritto delle persone*, qual è il principio ch'è stato messo a fondamento di tutta questa materia, specialmente circa l'acquisto e la perdita della cittadinanza?

Vivo ed ardente è il conflitto che regna in proposito tra le nazioni moderne, come già nell'antico diritto romano il dottissimo Savigny dimostrò impegnata la lotta tra i due principii dell'*Origo* (Nazionalità), e del *Domicilium*.

E qui mi duole di non trovarmi d'accordo col mio onorevole amico Crispi, il quale affermava che la terra su cui si nasce imprima all'uomo la cittadinanza, e che italiano è da riputarsi chiunque nasce sul suolo d'Italia. Al che l'onorevole relatore della Commissione poté a buon diritto rispondergli, parergli questa teorica un'emanazione del principio feudale, secondo il quale l'uomo, accessorio della terra, era ad essa vincolato indissolubilmente e trapassava con la signoria della medesima, nè da altra fonte che dalla preponderanza del diritto feudale, convertito in strumento di predominio politico, trae origine l'influenza mantenuta a quel principio nell'aristocratica Inghilterra.

No, il principio vero e grande, dominatore di questa materia è il principio di *nazionalità*, il quale di tanto all'altro sovrasta quanto l'uomo alla natura esteriore, lo spirito alla materia. L'uomo nasce membro di una famiglia, e la nazione essendo un aggregato di famiglie, egli è cittadino di quella nazione a cui appartengono il padre suo, la sua famiglia. Il luogo dove si nasce, quello dove si ha domicilio o dimora, non hanno valore nè significato. E sia lode al novello Codice, il quale ha reso omaggio a questo grande principio pronunciando essere italiano chi nasce, in qualunque luogo, da padre italiano, cioè di famiglia italiana.

Ma io credo interpretare le censure dell'onorevole Crispi considerandole rivolte non già contro il principio, che è giusto ed irreprensibile, ma contro non poche disposizioni ed articoli del nuovo Codice, che mal rispondono al principio stesso, e ne rappresentano, anzichè le applicazioni, tante logiche deviazioni. Se così è, questi articoli saranno appunto quelli che meriteranno di essere sottoposti a nuovo e più accurato esame per introdurre quelle modificazioni che si reputeranno necessarie onde meglio armonizzarli col principio da cui emanare dovrebbero.

Enuncierò per modo di esempio alcune di tali deviazioni.

Taluno ha qui creduto poter censurare nel Codice la facoltà accordata di mutare la propria nazionalità. Invece era da lodarsi la ricognizione di una così preziosa libertà; ed avrebbesi potuto rammentare un eloquente passaggio di Cicerone, il quale salutava questa come la più grande, la più santa e bella delle libertà del cittadino romano, la libertà di poter rinunciare ad una cittadinanza per avventura addivenuta gravosa o poco diletta. Sta bene. Ma qui io domanderò: è egli meno un semplice cambiamento di *domicilio*, ovvero un cambiamento della nazionalità?

Il buon senso ci obbliga a rispondere che è meno cambiare il domicilio, rapporto fugace, accidentale, di continuo variabile.

Ed or quali sono le forme e le condizioni dell'uno e dell'altro cangiamento secondo il Codice?

Esso richiede pel semplice mutamento del domicilio una dichiarazione del cittadino innanzi all'autorità municipale del luogo donde egli parte, ed un'altra nel luogo dove si trasferisce, fosse anche all'estero; vuole inoltre che il magistrato sia giudice della serietà di questi mutamenti, riconoscendo l'animo, l'intenzione che per avventura siasi avuta di trasportare realmente altrove i lari, e la somma delle proprie fortune, in difetto di che la materialità di questo tramutar di sede rimane sterile ed infeconda.

Ma allora si ha il diritto di così ragionare: è impossibile, non è logico che s'impongano minori forme e condizioni per cangiare la nazionalità, di quelle che richieggonsi a cangiare il domicilio.

Perchè dunque per la rinunzia della nazionalità il nuovo Codice si contenta di niente altro che di unica dichiarazione fatta avanti al sindaco del proprio domicilio, cui tenga dietro un semplice trasferimento di *residenza*, non già del *domicilio* all'estero? Potrà dunque un italiano abdicare la patria, pur dichiarando di voler in essa conservare, se non la propria *residenza*, il *domicilio*? In verità questo sistema non si comprende. Coordinate dunque meglio i due articoli, metteteli tra loro in armonia; fate che colui il quale deve prendere una risoluzione così grave come quella di rinunziare alla propria nazionalità, di spogliarsi della cittadinanza, sia obbligato a fornire non solamente prova seria ed indubitata di questa sua ferma e sincera risoluzione, ma ben anche a circondare questa manifestazione di volontà di forme meglio all'uopo appropriate, e certo non meno importanti di quelle richieste per un semplice mutamento di domicilio.

Inoltre converrà stabilire che la rinunzia alla cittadinanza non possa mai aver efficacia, quando non sia fatta di buona fede, ma allo scopo di arrecar danno allo Stato o ai diritti dei terzi. Se in un giorno di pubblico pericolo il nostro paese dovesse imporre un prestito forzato a tutti i cittadini; in virtù di quest'articolo del Codice, mentre è in discussione la legge, e prima che essa si pubblichi e vada in osservanza, sarebbe forse lecito ad alcuni tra gli epuloni del paese, i quali invece che dalla carità di patria fossero agitati dal demone, dall'avarizia e dall'egoismo, di affollarsi intorno al sindaco, di affrettarsi a fare la loro dichiarazione semplicissima, e d'intraprendere un viaggio all'estero, dicendo: È impossibile obbligarci a concorrere al prestito forzato, non siamo più cittadini d'Italia!

È vero che la legge aggiunge la rinunzia alla cittadinanza non esimere dagli obblighi del servizio militare, ma evidentemente non basta; vi hanno pure altri obblighi, specialmente nei momenti di pubblica calamità, nei quali sarebbe ben imprudente lasciar facile e pronto ai cittadini il mezzo di esonerarsene in pochi

minuti con un atto della loro volontà, con una semplice dichiarazione.

Lo ripeto, io credo giusta, incontrastabile la libertà di cambiare cittadinanza; ma qui l'applicazione del principio manifestamente è poco coerente, pericolosa, erronea.

Passiamo ad una seconda osservazione. Questo Codice, deviando da una regola elementare del diritto internazionale privato, secondo la quale nei casi in cui taluno domandi ed ottenga un'altra naturalità all'estero, questa naturalità non si comunica nè alla di lui moglie, nè ai figli, introduce la regola perfettamente contraria.

Or non è questa una inescusabile offesa al principio di libertà? E perchè, o signori, sarà fatta cotal violenza ad una donna italiana, a giovani italiani generosi, il cui padre volesse per avventura acquistare la naturalità del paese dei nemici della nostra patria, o rigettare con sacrilego disprezzo la qualità d'italiano? Si può concepire solidarietà, dipendenza, subordinazione in tale materia?

È impossibile che il sentimento di famiglia possa spingersi sino al punto di sopprimere la più innocente e virtuosa delle libertà, quella di rimanere quali nacquero, quella di conservare saldo ed indissolubile il vincolo di cuore e di affetto che unisce il cittadino alla patria.

Certamente i figli seguono la condizione che ha il padre nel giorno in cui nascono; quindi se altri figli nasceranno dopo la novella naturalità straniera acquistata da quest'italiano, non saranno più italiani; ma la questione è di sapere se la moglie ed i figliuoli che erangli nati prima, possano perdere la nazionalità di cui sono ricoperti loro malgrado, e con un atto di volontà del padre.

In terzo luogo, sono forse convenienti all'argomento i molti vincoli che si sono posti di residenza obbligatoria nel regno per conservare, acquistare o ricuperare la cittadinanza?

La legge dovrebbe facilitare, non impedire cotesti effetti. Così alla donna italiana, vedova di uno straniero, la quale voglia ricuperare la nazionalità italiana, non basta che dichiari nelle debite forme tal sua volontà, provando la morte del marito, ma è obbligata prima necessariamente a venir risiedere nello Stato. In questi tempi, in cui il vincolo nazionale non dipende dal rimanere un individuo astretto assolutamente ad abitare in un dato territorio, come gli addetti alla gleba in cui la frequenza delle comunicazioni fa sì che molti conservando nel cuore un vivo e permanente affetto per la patria, per propri affari o per altre private necessità, possono aver bisogno di vivere per lungo tempo lontani da essa; in un Codice che rispetta la libertà, quale scopo e legittimità aver possono cosiffatti vincoli ed impacci?

Un'ultima considerazione su questo argomento. Fra le finzioni di diritto le più accreditate e le meno giustificate, ci ha quella che i mobili seguono la persona,

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

*mobilia sequuntur personam*. Nei tempi in cui la proprietà mobiliare era ben lieve cosa, quando si poteva dire *mobiliam vilitis possessio*, la finzione si comprendeva, e bene spesso corrispondeva alla realtà; ma tutti veggono che oggidi le condizioni della società sono mutate.

Ai giorni nostri, nel mirabile svolgimento della industria, del commercio, de' capitali, la terra e la casa sono un bel nulla a fronte della immensità della fortuna mobiliare: può questa a sé rivendicare il merito di costituire nella Società moderna la ricchezza e la proprietà per eccellenza; e però quelle idee sono un vero anacronismo, quelle teoriche rinnegano e disconoscono i progetti della scienza.

Intanto un gravissimo dissidio divide gli scrittori di diritto, circa il doversi questa massima seguire od abbandonare.

Il Savigny in Alemagna, il Marcadé in Francia, insorsero contro la medesima, qualificandola *inammissibile, illogica, priva di ogni legale fondamento*; non è scritta, dicono, in alcun testo di legge; è una finzione arbitraria, un pregiudizio passato in consuetudine. E sostengono che i *mobili*, come gli *immobili*, debbono soggiacere alla legge ed alla giurisdizione del luogo dove materialmente si trovano, e che secondo quella legge, debbansi dividere in caso di morte del loro proprietario.

Altri vogliono soggetta la fortuna mobiliare alle leggi del luogo del *domicilio* del proprietario.

Altri infine alle leggi della *nazione* di cui sia membro il proprietario, cioè alla stessa legge del suo *statuto personale* che regola lo stato e la capacità di lui; per modo che è indifferente che un italiano avesse scelto il suo domicilio in Francia, in Inghilterra, in America: se è italiano, la sua eredità mobiliare sarà divisa secondo le leggi successorie italiane. Questa al certo è la dottrina preferibile, quando siasi adottato il principio di nazionalità, e siasi riposto lo statuto personale di ogni individuo, non già nelle leggi del luogo del *domicilio*, ma in quelle della propria *nazione* o *patria*.

Or se noi abbiamo fatto plauso al principio posto nel nuovo Codice a base di questa materia, che è il principio della nazionalità; non dovrà però supplirsi a questa lacuna; e dopo essersi statuito quali sono le leggi che regolano lo Stato e la capacità personale, e quali sono le leggi che regolano gl'immobili, non dovrà rompersi il silenzio assoluto che ora il Codice mantiene intorno alle leggi che debbono regolare i mobili, e dichiarare che la stessa legge, la quale regola lo Stato e la capacità personale, debba reggere benanche la proprietà e la successione mobiliare?

Dirò ora brevi parole, o signori, intorno alle *persone morali*.

Nel progetto del Codice è stabilito che i *corpi morali*, quando siano riconosciuti ed autorizzati nelle forme stabilite ed usate nel diritto pubblico, sono altrettante persone e godono dei diritti delle persone.

Anche in quest'argomento non può elevarsi alcun dubbio contro il principio; ma vorrei che non mancasse una delle sue più importanti applicazioni, nè rimanesse sotto il velo di una pericolosa reticenza la personalità giuridica delle semplici *società civili o commerciali*; altrimenti noi andremmo ancor più indietro dal Codice austriaco.

In Francia si elevò grave controversia in proposito, ed a tutti è nota la luminosa dissertazione del Troplong, con cui dimostrò che nel diritto francese anche semplici società sono *persone*. Ed invero, dove si abbia sinceramente rispetto al principio della libertà di associazione, dove si voglia fecondarlo e svolgerlo nelle sue applicazioni ai bisogni della vita, è impossibile negare codeste verità; infatti molte persone associate non bastano a costituire un *corpo morale*; ma al certo costituiscono una persona giuridica, perchè il corpo della società ha proprii diritti, come proprii obblighi in rapporto con ciascheduno dei soci; ora un ente capace di diritti ed obblighi, necessariamente ha natura di *persona giuridica*. Dunque basta che vi sia una società liberamente costituita dal consenso degli associati in quelle forme che, secondo la diversa specie delle società, la legge stabilisce, perchè questa società debbasi nel Codice considerare e dichiarare persona. Ed il Codice austriaco, nel suo paragrafo 26, statuiva appunto che non solo i corpi morali sono persone, ma anche le *società lecite godono i diritti delle persone*.

Taluno dirà: sia questo un punto sicuro di dottrina; non è necessario un testo di legge. No, signori, io vi dirò che è di tutta necessità; dappoichè io stesso nel 1860 sono stato così poco felice nel sostenere questo assunto innanzi ai tribunali di questo paese, che la Corte d'appello di Torino, nel caso di un membro della società degli operai di Savigliano che aveva lasciato nel suo testamento un piccolo legato alla sua società, elevò la quistione se le società degli operai fossero persone, e come tali capaci di acquistare. Il mio senso morale si ribella a questo solo dubbio; ma fui umiliato quando la Corte, benchè disposta a riconoscere ragionevole la mia tesi come di *diritto da costituirsi*, sentenziò contro la società, pronunciando che il Codice dichiara i corpi morali autorizzati altrettante *persone*, ma ciò non si può estendere alle *società*.

Con questo argomento anche le società commerciali non avrebbero qualità di *persone*; anche le società anonime; nè gioverebbe opporre che la società anonima è autorizzata dal Governo, imperocchè vi hanno pure società commerciali che non hanno bisogno di alcuna autorizzazione governativa, e pure sono persone e tuttodì acquistano, contrattano e stanno in giudizio. Ad ogni modo, o signori, il fatto è questo; ed il silenzio del nuovo Codice sarebbe certamente interpretato come l'antico.

Come? In Lombardia sino ad oggi, sotto la verga dello straniero, sotto la dominazione austriaca, una riunione di cittadini in società conferiva a questa società la natura ed i diritti di personalità giuridica. Può

mai concepirsi che noi uomini liberi, legislatori d'un paese libero, potremo contentarci di meno? È dunque necessario che quest'applicazione del principio espressamente si aggiunga.

La legge dovrà soltanto fare una riserva per quei corpi morali e per quelle società che abbiano bisogno di autorizzazioni speciali del Governo, sia per esistere, sia, anche esistendo, per ottenere nei singoli casi la permissione di acquistare e di ricevere donazioni od eredità.

La regola dunque è che ogni società è una persona, ed ha diritto di ricevere e d'acquistare; l'eccezione guarderà soltanto alcuni corpi morali o società, a cui, nel pubblico interesse ed affine di prevenire il ritorno di sperimentati disordini, debbono proibirsi gli acquisti.

Ed a tale proposito mi gode l'animo che l'onorevole guardasigilli, rammentando la legge promulgata in Napoli sotto la luogotenenza nel 17 febbraio 1861, restitutrice dell'antico splendido diritto pubblico ecclesiastico di quel paese, abbia encomiato la sapiente efficacia delle così dette *leggi d'ammortizzazione* che vietarono nuovi acquisti alla Chiesa, e delle quali è tanto giustamente orgogliosa non solo l'Italia meridionale, ma ben anche la Toscana, dove non cessarono giammai di essere in vigore.

Prendo quindi atto della promessa da lui fatta che sarà questo uno degli argomenti su cui vorrà richiamare lo studio dei giureconsulti che con lui dovranno cooperare alle modificazioni del Codice, allo scopo di estendere all'Italia intera il beneficio di quei classici istituti di diritto, regolando chiaramente e compiutamente questa materia della capacità e delle autorizzazioni delle società e dei corpi morali.

Nella materia del matrimonio si è combattuto il matrimonio civile, vano e impotente tentativo di perpetuare una delle più manifeste usurpazioni del chiericato sulla civile sovranità. Vinte quelle obiezioni, ecco decisa una questione di principio; laonde le facoltà che si conferiscono al Governo non gli darebbero al certo balia di sostituire il sistema del matrimonio religioso a quello del matrimonio civile.

Pure anche in questo argomento vennero sollevate molte questioni secondarie che gioverà sottomettere a novello studio.

È giusto e ragionevole il concedere alla figlia un rimedio giuridico nel caso d'irragionevole dissenso degli ascendenti o del Consiglio di famiglia al suo matrimonio, e negarlo sempre ed assolutamente al figlio?

La materia della nullità dei matrimoni lascia nulla a desiderare?

Sarà utile espressamente dichiarare che oltre gl'impedimenti matrimoniali ammessi dalla legge civile, altri riconosciuti dai canoni e dalle consuetudini delle varie religioni non possono ammettersi?

In fine dovrà sempre ed in qualunque circostanza vietarsi che il matrimonio si contragga per procura? Non può forse in certi casi una donna trovarsi in Italia

nella urgenza di unirsi in matrimonio con un uomo che si trovi in America, ed esservi difficoltà immense per riunirsi, ed esservi una causa di onore che non toli indugi, o esservi figli che debbano essere legittimati per susseguente matrimonio, o per altre ragioni il matrimonio essere indispensabile? Perché dunque mentre altre legislazioni d'Europa lo consentono, nostro Codice adotterà un così estremo rigore da non tollerare che si introduca almeno per eccezione l'uso della procura, se non altro di un solo degli sposi e con quelle maggiori garanzie e cautele che si stimassero opportune?

Ecco altrettante quistioni da studiare e risolvere.

Quanto alla condizione delle donne, essa è stata parte migliorata dal nostro Codice in faccia ad alcuni dei Codici precedenti, fuorchè in Lombardia: le donne otterranno in alcune provincie vantaggi che ne' costumi e nelle opinioni di quei paesi potranno parer soverchiamente specialmente l'eguaglianza ai fratelli nelle successioni legittime.

AmMESSO tuttavia questo principio dell'eguaglianza dei sessi, quanto ai diritti sui beni, si elevarono le due questioni dell'*autorizzazione maritale*, e dell'azione negata alla figlia *per ottenere dal padre una dote*.

La quistione dell'*autorizzazione maritale* non riguarda che la sostanza parafernale della moglie, perchè quanto alla dote non cade controversia, il marito avendone il civile dominio.

Un attento esame della quistione, i risultamenti dell'esperienza fatta nelle provincie lombarde, e la ragione logica di armonizzare co' principii le applicazioni, mi ha fatto votare, sin da che nel 1860 ebbero parte nella Commissione, che fu la prima compilatrice di questo Codice, nel senso di escludere l'*autorizzazione maritale*, con una sola restrizione, consiglia da riguardi morali di famiglia; io non vorrei che donna maritata potesse nè donare, nè acquistare a titolo gratuito, fuorchè a' propri figli, senza il consenso del marito.

La Camera comprenderà facilmente l'importanza questa riserva; sarebbe ben deplorabile la condizione di un marito, il quale o non potesse impedire libertà per turpe causa fatte a pro della moglie da un individuo che porta il disonore nella sua famiglia, o per digate dalla moglie a dispetto del marito, e forse in grado i bisogni della sua figliuolanza, in profitto di un suo adoratore.

Ma fuori di questi casi di tutela del domestico onore non so persuadermi della necessità e della giustizia assoggettar la moglie all'autorizzazione del marito nella gestione de' beni suoi propri, che ella non si costituisca in dote, e che perciò non volle far entrare nell'azienda comune della casa coniugale.

Se la donna è celibe, certamente non ha bisogno essere autorizzata, e del pari se è vedova: essa amministra e dispone con pienissima libertà delle cose sue.

Dunque la legge non sospetta infermità di giudizio nella donna, non le fa questo torto; provvede soltanto

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

quando si tratti di donna maritata, a mantenere una specie di gerarchia e disciplina domestica, e null'altro. Ma non son palesi i pericoli di questa soverchia ingerenza del marito, che ha per effetto di renderlo padrone e dispositore anche della fortuna particolare di sua moglie?

Confesso, o signori, che arrossisco pensando alla ingiusta ricompensa che con questo nuovo Codice italiano noi porteremmo alle generose madri e spose lombarde, che tanto premurosamente operarono educando ed incitando la gioventù a forti opere pel trionfo della nazionale indipendenza, quasi costringendole a rimpiangere come più liberale la legislazione dello straniero dominatore, se il sentimento dell'amor di patria non avesse virtù solo e senza contrasto di scaldare quei nobili petti!

Gioverà dunque pur sempre sottoporre a novello studio la quistione; e quando dovesse persistersi nel richiedere l'autorizzazione maritale, non veggo perchè questo istituto almeno si possa temperare.

Il Codice francese contiene in uno de' suoi articoli una disposizione, mi sia permesso il dirlo, assurda. È vietato al marito di dare alla moglie quell'autorizzazione in genere, quand'anche si desse nel contratto di matrimonio.

È impossibile dare una buona ragione di così raffinata severità. Potevasi al più permettere l'autorizzazione generica, dichiarandola sempre revocabile al pari di un mandato. Ecco la massima delle precauzioni che si sarebbe potuto adottare nell'interesse di un marito il quale potesse riconoscersi tratto in errore nelle blandizie della luna di miele, o dalle fallaci apparenze di saviezza e di maturo senno della consorte, la quale poscia usasse della conseguita autorizzazione a suo detrimento. Ma no, il Codice francese statuisce invece che un'autorizzazione data in genere è sempre, necessariamente, essenzialmente nulla, e tutti gli atti, che dalla moglie si fanno, sono, malgrado un'autorizzazione somigliante, inesorabilmente colpiti di nullità, opponibile contro il fatto proprio dallo stesso marito autore della generica autorizzazione.

Ma, signori, poichè noi siamo chiamati a scegliere tra i due sistemi, tra il lombardo che era larghissimo, ed al quale (tranne la riserva innanzi espressa) mi associerei di gran cuore, ed il francese, mi pare che fosse naturalmente consigliato un partito mediano, quello cioè di adottare, se così volevasi, ma col menzionato temperamento, l'autorizzazione maritale. Ben strana cosa è che un marito non possa fare atto di confidenza nella propria consorte. Se egli è persuaso che la medesima sia in grado d'usare rettamente della sua autorizzazione in genere, perchè la legge indiscreta e vespatrice si frapponrà tra lui e la donna, per impedire che il marito usi del suo diritto nel modo che giudichi meglio conveniente all'ordine ed al vantaggio della famiglia?

Un'altra disposizione durissima, e talvolta ineseguibile, si è che quando il marito ricusi di autorizzare la

moglie, e questa chiegga l'autorizzazione al tribunale, debba il tribunale necessariamente prima sentire *personalmente* il marito a porte chiuse.

A che quest'assoluta necessità? Se il marito è presente, si citi pure, sta bene; ma se il marito è lontano, è infermo, viaggia all'estero? Non potendosi sentire personalmente, la moglie chiederà ed attenderà invano l'autorizzazione giudiziale? Chi non vede a quale eccesso si spinge questa gelosa protezione del legislatore per l'autorità maritale?

Aboliscansi almeno queste inutili esagerazioni; si permettano le autorizzazioni generiche, ma revocabili; si lasci al tribunale la facoltà, ma non gli s'imponga necessariamente l'obbligo di sentire in ogni caso personalmente il marito.

L'altra innovazione introdotta dal Codice col negare alle figlie verso il padre ogni azione per essere dotate, mentre è in contrasto co' costumi e le abitudini nazionali, è ingiusta, è dannosa.

L'obbligazione dei genitori di dotare la figliuola riconosciuta come conseguenza della patria potestà nel diritto romano, che la diceva *paterno officio*, è tuttora in vigore ne' Codici Albertino e delle Due Sicilie, e perciò in quasi tutta Italia; anzitutto è conforme a giustizia ed al principio di giuridica eguaglianza della prole de' due sessi, perchè i figliuoli maschi d'ordinario consumano assai più che le femmine nelle spese occorrenti alla loro istruzione, le quali non si conferiscono, e di più sogliono restare nella casa del padre sino alla di lui morte, e sono a di lui spese mantenuti con l'intera famiglia, mentre la figlia col matrimonio passa in altra famiglia sovente in assai fresca età, cessando il suo mantenimento di essere a carico del padre.

Dove poi l'affetto paterno non basti a supplire alla legge, gravissimi danni possono sovrastare alle fanciulle, cui sarà ben difficile trovare collocamento se il padre ricusi di costituir loro una dote, e nella famiglia potranno non mancare spettacoli di pietà o di domestici disordini.

Anche in altre memorie del primo libro del Codice occorreranno dubbi ed appunti.

Perchè restringere la legittimazione dei figli naturali per rescritto del principe al caso in cui non sia possibile il matrimonio tra i genitori, e quindi la legittimazione *per subsequens*?

Vi ha talvolta non vera impossibilità, ma insuperabile sconvenienza ad unirsi in matrimonio con donna forse di perduti costumi; e perchè sarà questo un ostacolo alla legittimazione d'innocente prole? Il Codice Albertino autorizzava in simili casi la legittimazione dei naturali, la condizione dei quali per altro il nuovo Codice si è proposto di migliorare.

Perchè mai l'adozione si è permessa in due soli casi così rari e straordinari, da potersi dire illusorio il mantenimento di questa antichissima istituzione, certamente morale e benefica, vincolo di affetto e di gratitudine tra gl'individui, e talvolta di ravvicinamento tra le diverse classi sociali?



In fine il principio scritto nel nuovo Codice del pareggiamento degli stranieri ai nazionali nell'esercizio dei diritti civili debb'essere sviluppato, eliminandone nell'applicazione le restrizioni ed eccezioni che lo viziano, escludendo la necessità per lo straniero di venire a risiedere nel regno, e dando al mondo civile il primo esempio di quell'umano ed ospitale trattamento che diverrà in breve la legge comune dei popoli.

Nel secondo libro del Codice, riguardante i beni, gioverà forse svolgere il principio della comproprietà e dei consorzi d'acqua, facendone benanche l'applicazione ai consorzi agrari ed all'associazione delle varie specie d'industria.

Potrà inoltre sottoporsi a più severi studi la questione sollevata dall'onorevole deputato Valerio circa il diritto di alluvione.

In verità, quando un fiume muta il suo corso, trattasi di applicare con saggia combinazione i principii dell'accessione e della servitù ad uso pubblico, ed il problema è da risolversi in modo da conciliare i riguardi dovuti al diritto di proprietà con quelli della miglior condotta e regime delle acque nel pubblico interesse.

Mi conceda la Camera di aggiungere alcune osservazioni anche sul terzo Libro.

Io domando se sia una applicazione felice del principio che non si richiede l'atto pubblico fuorchè in rarissimi casi di giustificata necessità, l'essersi stabilito che per la validità di ogni donazione di cose mobili di valore eccedente 500 franchi si voglia l'atto pubblico. Fu sempre riguardato come una regola elementare, osservata anche sotto l'impero del Codice civile Albertino, il più rigido ad imporre e moltiplicare le stipulazioni obbligatorie degli atti pubblici, che le donazioni manuali non abbiano bisogno di alcuna scrittura. Sarebbe strano che un amico non potesse trarsi dal dito un anello del valore di seicento franchi ed offrirglielo come ricordo di affetto, senza necessità di chiamare il notaio, e farne rogare un istrumento, sotto pena di un processo di nullità.

Nella materia della vendita, meritano un riesame le questioni dell'abolizione di ogni patto di riscatto, e della nullità della condizione risolutiva per difetto di pagamento del prezzo. Forse quando sia stabilito che tali riserve e risoluzioni di dominio non possono mai pregiudicare i diritti dei terzi, e considerarsi esistenti nei rapporti coi medesimi, se non in quanto codesti diritti reali siano renduti pubblici mercè la trascrizione del contratto, cesserebbe ogni difficoltà di mantenere somiglianti condizioni consentite dalle parti.

Similmente il nuovo Codice ha stabilito il principio generale della libera stipulazione dell'interesse, rendendo omaggio ai veri principii della scienza economica.

Or bene, dopo essersi stabilito questo principio, è d'uopo esaminare se, e fin dove, l'enunciato principio non sia in manifesto disaccordo con le seguenti tre importanti applicazioni. Primamente la facoltà accor-

data al debitore dell'anticipata restituzione del mutuo, e così d'infrangere il pattuito nel contratto, sempre che si fosse convenuta una misura d'interesse superiore alla tassa legale.

La seconda, e la più importante, è la rescissione della vendita dei soli immobili per causa di lesione oltre la metà del prezzo. L'onorevole relatore della Commissione disse che la rescissione per causa di lesione sempre era stata ammessa nei soli contratti di vendita; mentre l'onorevole Ninchi, accampato sul diritto romano, gli rammentava che la legge seconda del Codice *De rescindenda venditione* era stata da tutti gli interpreti spiegata nel senso che in tutti i contratti di buona fede dovesse ammettersi la rescissione per causa di lesione.

Se non che per qual motivo il Codice francese ed i Codici italiani attualmente vigenti ammettevano questo rimedio in favore del solo venditore? Perchè lo consideravano sopraffatto da un usurario; e come siffatti Codici, vietando la stipulazione dell'interesse oltre una misura legale, imponevano un freno alla cupidigia di chi volesse abusare de' bisogni altrui; così era logico che impedissero le indirette frodi alla legge, e che venissero in soccorso del povero venditore oppresso.

Ma dopo che nel nuovo Codice avete permesso di stipulare liberamente qualunque esorbitante misura di interessi, è affatto illogico che più si parli di lesione.

Se non vi preoccupate più dell'usura, come mai giustificchereste la rescissione per lesione nella vendita soltanto degli immobili, cioè della proprietà di minore importanza, ed in favore del solo venditore, mentre essa non esercita alcuna influenza nelle vendite di cose mobili e di proprietà industriale che oggimai costituiscono la più cospicua delle proprietà!

In terzo luogo, colla libera stipulazione degli interessi più non si concilia la conservazione del divieto del patto commissorio nel pegno, e forse anche il limite ne' corrispettivi da stipularsi nel contratto vitalizio.

Quanto a quest'ultima specie di contratti, mi è poi di maraviglia trovare soppressa nel nuovo Codice la disposizione del Codice civile Albertino, che annulla il vitalizio, quando la persona sulla cui vita fu convenuto, sia morta fra i quaranta giorni dalla stipulazione del contratto; ed anche la disposizione del Codice francese, a termini della quale se il vitalizio si stipulasse con individuo già affetto da malattia, della quale poi morisse entro i venti giorni, il contratto dovevasi considerare come nullo e mancante di causa, anzi come una scellerata speculazione sopra gli ultimi istanti della vita di un moribondo.

Queste od altre simili disposizioni, della cui giustizia ciascuno può di leggieri convincersi, mancano nel nuovo Codice.

Si apra dunque la via a nuove indagini per riconoscere se e fino a qual punto concordino cosiffatte disposizioni col principio, eccellente in giurisprudenza

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

ed in economia, della libertà dell'interesse proclamata nel Codice medesimo.

Nella materia dei contratti aleatorii è scritto il principio che nega l'azione per le obbligazioni nascenti da giuoco o scommessa; ma a fronte delle agitativissime controversie intorno ai *giuochi di borsa*, non si potrà con un'applicazione espressa di quel principio condannarli, facendo eco al grido dell'opinione pubblica?

Non sarà difficile trovare alcun mezzo col quale si freni l'aggrottaggio e la peste di somiglianti abusi, caratterizzandoli in modo da non confonderli colle vendite a termine e colle serie e ragionevoli contrattazioni.

Nè difficile parimente sarebbe introdurre nel titolo dei *contratti aleatorii* alcune disposizioni intorno alle assicurazioni sulla vita, dagli incendi, dalla grandine, insomma intorno alle assicurazioni terrestri.

Nella materia delle prove già avvertii nel mio precedente discorso la convenienza di aggiungere nel Codice alcune disposizioni intorno alla pruova, per telegrafo, e direi pure intorno a quella per pantografo o per la fotografia.

Quanto all'arresto personale unanime pareva lo slancio con cui noi tutti membri di questa Camera, non ha guari, eravamo disposti ad abolirlo.

Ed allora l'onorevole Pisanelli, che ha avuta tanta parte nella preparazione del Codice che ora si tratta di approvare, egli stesso aveva proposto quest'abolizione al Senato, la quale sarebbe stata per lui un legittimo titolo di onoranza.

Oggi a noi è annunziato che il Governo francese si dispone ad abolire, e prima di noi Italiani, l'arresto personale per debiti; e Dio non permetta che altri paesi non ci precedano nell'abolir la pena di morte, e rapiscano questa gloria all'Italia!

Ma ad ogni modo, poichè nel nuovo Codice esiste lo arresto personale; se trattandosi di un principio non si potrà mutarlo, esaminiamo se le disposizioni di questo titolo siano d'accordo colla soppressione che vi si fece della volontaria *cessione dei beni*.

Allorchè nel 1860 noi compilammo questo progetto di Codice, si pensò che non più ammettendosi l'arresto personale che si proponeva di abolire, fosse inutile mantenervi il titolo della *cessione dei beni*, mercè la quale un debitore sventurato di buona fede, abbandonando ai creditori tutti i suoi beni, almeno faceva salva la libertà della sua persona.

Oggi il Codice nuovamente introduce l'arresto personale; e non è vero che lo introduca soltanto per coloro che hanno debiti nascenti da dolo o da violenza, perciocchè aggiunge che per una certa categoria di persone, quali sarebbero i funzionari pubblici, i trasgressori d'inibizioni della giustizia, e quelli che per ufficio o per giudiziale incarico abbiano in loro potere documenti, danaro ed oggetti da restituire, le loro obbligazioni debbono essere adempiute col mezzo dell'arresto personale, qualunque sia la buona fede o la innocenza o infortunio del debitore medesimo. Risorge

dunque l'utilità e l'opportunità di rimettere nel Codice le disposizioni riguardanti la cessione dei beni.

Pertanto è necessità tra loro coordinare queste due materie, o dovrà modificarsi il titolo dell'*arresto personale*, sicchè veramente divenga impossibile che alcun debitore di buona fede vi sia assoggettato; ovvero, mantenendo l'attuale titolo dell'*arresto personale*, dovrà ristabilirsi l'altro titolo della *cessione dei beni*, lasciando almeno quest'ultimo scampo al debitore onesto e sfortunato.

Del sistema ipotecario già innanzi vi tenni parola, e della necessità di completare il novero dei casi di trascrizione obbligatoria, e di introdurre assoluto e senza eccezioni il regime della pubblicità nelle iscrizioni.

Quanto alle prescrizioni, nel nuovo Codice l'antica prescrizione di dieci anni per istituire l'azione di nullità dei contratti è stata ridotta alla metà del tempo, e giustamente, perchè cinque anni della vita moderna, coi prodigi del vapore e dell'elettrico, valgono assai più che dieci dei tempi romani.

Ma perchè questo stesso sistema di riduzione non si è applicato a tutte le altre prescrizioni, soprattutto alla prescrizione più lunga di trent'anni ed all'usucapione decennale?

È stato ancora domandato se, ad evitare inconvenienti e pericoli, potesse assegnarsi l'identica durata alla prescrizione dell'ipoteca ed alla prescrizione del dominio, cosicchè si eviti lo sconcio che, se il padrone dello stabile venga a rivendicarlo dal terzo possessore dopo dieci anni, questi ne abbia prescritto il dominio e lo respinga, mentre possa presentarsi per trent'anni un creditore ipotecario, ed astringere il terzo possessore a pagarlo.

Ecco, o signori, una serie di osservazioni; ma se fosse mio compito, anzichè addurre esempi a dichiarazione della mia proposta, raccogliere ed esporvi tutti i desiderati della critica e della scienza, il mio lavoro dovrebbe essere ben altrimenti più ampio e prolisso.

Mi avvedo però, che eccedendo i limiti di un discorso, ho abusato dell'indulgenza della Camera. Non tema perciò che io mi proponga di estendere la stessa analisi ad altri Codici e leggi. Mi restringerò ad alcune brevissime avvertenze.

Parecchi membri di quest'Assemblea hanno sul Codice di procedura civile censurato la necessità di una *procura* della parte per essere rappresentata dal procuratore, la necessità di far sottoscrivere l'atto di citazione del procuratore, la notificazione della sentenza al procuratore, e non alla parte.

Ma oltre a queste e ad altre non poche modificazioni, il Governo (io lo spero) ne metterà in discussione due altre di ben superiore importanza.

L'una si riferisce al procedimento d'espropriazione forzata degli immobili, nel quale si vorrebbe obbligare il creditore istante a farsi aggiudicatario necessario dell'intera massa de' beni espropriati, ritenendone una parte in soddisfazione del suo credito, e divenendo egli debitore del prezzo verso i rimanenti creditori. Condi-

zione gravosissima e non conforme a giustizia, se una ne fu mai. L'aggiudicazione de' beni, in difetto di oblatori, a tutti i creditori, e la loro ripartizione fra essi, se dà luogo a spese e perizie, questi inconvenienti non possono elevarsi sino all'ingiustizia.

L'altra consiste nel vedersi cancellato nel progetto di procedura civile il procedimento e rimedio finora usato in questa provincia della *rivocazione* delle sentenze inappellabili, per *errore manifesto di fatto*. Ieri l'egregio relatore della Commissione, deplorando il fatto, diceva che pur troppo le Corti di cassazione col pretesto dello snaturamento dei fatti, vanno molto oltre, e mentre non sarebbero che giudici di diritto, si permettono di cassare le sentenze perchè il fatto è falso, perchè è travisato o snaturato per falsa ed erronea motivazione.

Però secondo il Codice di procedura civile vigente nelle antiche provincie questo pericolo non esiste, dappoichè qui se la sentenza è manifestamente fondata sopra un *errore di fatto*, può domandarsene la rivocazione agli stessi tribunali che l'hanno pronunciata.

Questa disposizione è dettata dalla considerazione che ogni uomo anche il più accurato può cadere in errori di fatto. In tal caso non vorrà al certo l'onorevole relatore che intervenga la Corte di cassazione a giudicare nel merito. Egli ha condannato quest'abuso.

Bisogna adunque provvedere al caso nel quale un litigante soccomba perchè sia provato luminosamente che il giudice è caduto in errore, perchè ha ritenuto un fatto in senso perfettamente opposto a quello che risultava dagli atti. Una via di scampo deve pure essere in questo caso aperta al litigante con un giudizio di revoca, ed allora le Corti di cassazione possono essere severamente richiamate al loro dovere ed a non allontanarsi dalla loro missione di semplici giudici di diritto.

Del Codice di commercio già favellai lungamente altra volta.

Ma anche qui si fa sentire il bisogno di rettificazione di somigliante natura, che ora manca il tempo di venir passando a rassegna.

Inoltre (e l'onorevole nostro collega Casareto, qual presidente della Camera di commercio di Genova, me ne rinnovava testè l'avvertenza) non isfuggirà al Governo che nel Codice di commercio Albertino l'articolo 210 disponeva la vendita volontaria di un bastimento doversi fare nello Stato per atto pubblico avanti notaio ed in paese estero avanti i regi ufficiali consolari, sotto pena di nullità, e ciò con espresso richiamo ed applicazione del Codice civile sardo, il quale parimente richiedeva l'atto pubblico per la vendita di qualunque proprietà immobiliare. Ma la necessità dell'atto pubblico per trasferire il dominio de' bastimenti cagionò nella pratica gravi inconvenienti, specialmente per la consuetudine invalsa in Genova ed in altri luoghi marittimi di accordare per private scritture, talvolta occulte, diritti di compartecipazione sul corpo del bastimento sin dalla sua originaria costruzione. La giurisprudenza oscillò quindi tra le incertezze, e tal-

volta si mostrò propensa a restringere l'articolo 210 unicamente nei rapporti co' terzi, e non già tra i condomini e compartecipi nella originaria proprietà di un bastimento.

Per far cessare siffatte incertezze nel progetto di Codice marittimo presentato dal Governo al Senato, proponevasi gli articoli 70 e 71, coi quali autorizzavasi la vendita dei bastimenti anche per semplice scrittura privata, salvo l'obbligo della loro registrazione perchè acquistino data certa in faccia ai terzi, secondo le regole generali del diritto, e salve altre eccezioni per le vendite dei bastimenti all'estero. Presso il Senato, non si disapprovò questa proposta, ma si considerò ch'era propria del Codice di commercio, al quale furono quegli articoli rinviati.

Ora, avendo noi nel nuovo Codice civile fatta scomparire la necessità dell'atto pubblico anche per la vendita degli stabili, nè quindi potendosi più mantenerla per la vendita delle navi, che al postutto sono mobili, e d'altronde avendo ieri votata l'estensione del Codice di commercio Albertino al resto d'Italia, è ben inteso che gli articoli 70 e 71 del progetto di Codice marittimo od altre disposizioni analoghe, potranno dal Governo introdursi nel Codice medesimo, anche perchè facevano parte di un'altra legge da noi parimente approvata, dalla quale si tolsero nell'intendimento che la loro sede opportuna fosse nel Codice di commercio.

Io non v'intratterò più oltre, perchè le osservazioni fatte sui Codici possono porgermi argomento del criterio e dei limiti delle modificazioni di natura analoga, che il Governo possa introdurre nelle altre leggi menzionate nell'articolo precedente.

Signori, io conchiudo sperando che le mie considerazioni siano riuscite a dimostrarvi che al nuovo Codice civile, riguardato come opera di compilazione eseguita sui diversi Codici italiani e sul Codice francese (chè tale fu in origine questo lavoro nel proposito della Commissione del 1860 autrice del progetto, della quale io stesso feci parte, e tale è sempre rimasto con le secondarie modificazioni apportatevi), non possono muoversi gravi censure dal punto di vista non solamente dei principii primi e sommi, ma anche di quelli che governano e regolano ciascuna delle sue speciali materie, ma che è indispensabile un'opera diligente di revisione di ciascuna delle sue disposizioni particolari, onde assicurarsi che per la loro intrinseca bontà siano in perfetta armonia ed in logica coerenza coi principii generali che lo informano.

Ad allontanare ogni dubbio, rammenterò le parole stesse usate nel suo discorso dell'onorevole guardasigilli, per dimostrare che io non intendo concedergli maggiori facoltà di quelle ch'egli abbia chiesto, sarei anzi per dire che, apprezzati i termini del mio emendamento, esso forse gli accorda qualche cosa di meno.

L'onorevole guardasigilli esprimevasi così:

« Io ebbi cura di chiedere al Parlamento alcune facoltà di coordinare, di modificare, di emendare, ancora queste leggi.

« Assumo l'impegno (e sono certo che sarà mantenuto da qualunque ministro sedesse per avventura su questi banchi nel tempo della pubblicazione di queste leggi), assumo l'impegno di tenere in debita considerazione questi appunti, queste critiche per farne pro nel lavoro di revisione, di correzione, di coordinazione che dovrà farsi innanzi la definitiva pubblicazione di questo Codice stesso.

« Che se poi altre osservazioni rivestiranno un carattere più grave, toccheranno a questioni di principio, io credo senza tema d'ingannarmi che giungerà il momento in cui anche queste più gravi osservazioni potranno tradursi in efficacia pratica. »

E poi concludendo diceva:

« Io francamente dirò che non aspiro, né pretendo a facoltà esorbitanti e sconfinata, le quali potrebbero molto lasciare all'arbitrio di un qualsiasi ministro; confido ben vero che la Camera non vorrà negarmi tanto di fiducia da persuaderla che non avrei mai la tentazione di abusare di questa facoltà, né di respingere il concorso dei più chiari giureconsulti, degli uomini più autorevoli dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento in quest'opera di revisione, di correzione, di coordinazione che io mi propongo di compiere prima della pubblicazione dei Codici.

« Ma d'altra parte, ove per avventura si intendesse di restringere siffattamente questa facoltà, da chiudermi, direi quasi, in un cerchio di Popilio, sicché riconoscendo io i vizi e le imperfezioni in alcune parti dei Codici, non trovassi modo né via da emendarli, allora, o signori, vincolato tra queste pastoie, io non esiterei a declinare una responsabilità pericolosa, della quale non oserei assumere le conseguenze. »

Ora l'intero mio discorso non ha fatto che spiegare queste parole *revisione* e *correzione*, piuttosto limitandole che allargandole, mercè quelle altre frasi dello stesso onorevole guardasigilli, colle quali egli dichiara che non toccherà a *questioni di principio*, e modificherà soltanto l'applicazione dei principi in questa sua opera di revisione e di emendazione.

Se voi, o signori, non ricuserete al Governo queste facoltà, innanzi tutto il Parlamento si disgraverà di un'immensa responsabilità in faccia al paese, e niuno sarà in diritto di affermare che noi ci siamo fatti col nostro voto garanti verso la nazione che questi Codici e queste leggi organiche non potessero assolutamente contenere imperfezioni, errori o logiche incoerenze. D'altra parte, se 22 milioni di Italiani dovranno, chi sa per quanto tempo, essere governati da queste leggi, e noi stessi e le famiglie nostre vi saremo sottoposti, siamo nel rigoroso dovere di nulla omettere da parte nostra perchè le medesime riescano, se non le ottime possibili, tali almeno che provvedano convenientemente ai bisogni del paese. Ed io penso che il maggiore omaggio che si possa rendere a quanti chiari nostri concittadini che hanno avuto parte nella preparazione e nella discussione di questi lavori, non sia già il circondarli fin d'ora di quella specie di culto

superstizioso che è proprio degli spiriti stazionari, ma invece coronar l'edificio facendoli oggetto di un ultimo accurato esame di perfezionamento; imperocchè, o signori, non si perfezionano le cose cattive, e nessuno impiega l'opera sua a migliorare ciò che è destinato a perire.

Solo in tal guisa l'Italia avrà Codici emendati anche nel campo delle applicazioni dalle macchie che più li offenderebbero: ed essi saranno sempre un monumento onorevole pei loro autori. Non saranno ancora i Codici definitivi che l'Italia darà a se stessa e proporrà all'imitazione delle più incivilite nazioni, perchè Codici di tal sorta, che sono l'espressione e l'immagine fedele del grado di coltura e di progresso cui una società sia giunta, non possono precedere od interrompere una rivoluzione politica e sociale, ma debbono seguirla e riassumerla. Ma neanche costituiranno una intrapresa temeraria, una intervento imprudente dell'autorità suprema dello Stato, perturbatrice della società e del suo naturale svolgimento; saranno sempre per l'Italia indubitamente un grande beneficio, un segnalato progresso.

Se questi miei giudizi concordano coi vostri, non ricusate, o signori, alla revisione ed al perfezionamento di questi lavori il vostro suffragio, accogliendo il mio emendamento. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** L'emendamento proposto dal deputato Panattoni è così espresso:

« Art. 2. Potrà però il Governo del Re introdurre nelle suddette leggi e Codici, e specialmente in quello per la procedura civile, i miglioramenti che, tenuto conto della fatta discussione, risconterà convenienti. Inoltre potrà introdurre nelle leggi stesse quelle ulteriori modificazioni... » (*Segue la proposta della Commissione*)

Gli do la parola per isvolgere la sua proposta.

**PANATTONI.** Le parole che furono testè lette dall'egregio nostro collega Mancini, e che venivano proferte in altra tornata dall'onorevolissimo guardasigilli, sono quelle appunto che mi determinarono a proporre l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare.

Però nel discorso del deputato Mancini si sono manifestate diverse spiegazioni che, se trovassero riscontro nella compilazione di quell'emendamento, mi indurrebbero ad accedere al concetto suo, senza insistere sull'emendamento mio, poichè io non fo questione di parole.

Prego pertanto l'onorevole Mancini ed il guardasigilli di tenere conto di quanto vado a dire, affinchè ne risulti quella spiegazione di cui in materia tanto grave ha bisogno il paese e la Camera.

Signori, l'articolo 2, del quale ci occupiamo, è veramente il punto più importante della legge. Alcuni di noi non votarono ieri in favore del primo articolo, perchè credettero che la congerie di tante leggi e Codici non potesse ammettersi in quel modo eccezionale con cui fu ammessa. Invece altri hanno accettato il primo articolo, o perchè a ciò li ha tratti il desiderio

dell'unificazione legislativa; o perchè, adottato il principio dell'unificazione, hanno sperato che, in ordine all'articolo 2, s'introducessero nelle leggi stesse alcuni indispensabili miglioramenti.

Io mi sono mosso dall'uno e dall'altro di questi ultimi concetti. Imperocchè io amava l'unificazione delle leggi; ma siccome questa unificazione non ci veniva presentata in una forma definitiva ed assoluta, ma si presagivano e si promettevano i necessari miglioramenti, io ho sostenuto il progetto della Commissione; ed ho accettati i Codici nella fiducia di vederli perfezionati.

L'articolo 2 è perciò un articolo su cui vuolsi procedere in buona fede, e con affetto all'utilità pubblica; e per questo è forza che noi chiaramente ci intendiamo.

Il Ministero concorda, e lo ha detto più volte nei suoi discorsi, che i Codici e le leggi, quali furono sottoposte all'esame della Camera, non hanno toccato l'ultimo punto della loro perfezione. Vi è adunque tuttavia qualche cosa da fare: e quindi aveva chiesto alcune facoltà il Governo medesimo nel suo primo progetto; e gliel'ha acconsentite anche la Commissione, separando dall'articolo 1 l'ultimo paragrafo, e facendone una disposizione speciale coll'articolo 2.

Nella stessa tornata d'oggi è venuto l'onorevole Mordini a fare una proposta sospensiva, per conoscere in antecedente quali modificazioni sarebbero state introdotte nei Codici e leggi complessivamente approvate.

Ma il ministro non ha accettato la proposta sospensiva, perchè avrebbe sovvertito il concetto dominante nella legge attuale, quello cioè di unificare addirittura un complesso di legislazione. Egli però ha pur detto allo stesso onorevole Mordini che teneva conto de'suoi desiderii, ed ha confermata la profonda sua convinzione che qualche cosa fosse tuttora da introdursi nei Codici e nelle leggi, per migliorare le disposizioni e renderle più accettabili e proficue nell'esecuzione. Quindi è oramai acquisito, ed il paese se lo attende, che queste leggi devono essere migliorate.

La Commissione, per quanto abbia a suo capo colui il quale studiò profondamente il progetto per il Codice civile, ed inaugurò e promosse gli studi per gli altri Codici e leggi, pur non ostante essa ha sentito il bisogno delle correzioni, ed alcune le ha già additate in quest'articolo. Ma, come mai ha additato la Commissione queste correzioni? Forse per monopolio d'iniziativa o come un suo privilegio? Forse il relatore della Commissione, sentendo tante obiezioni che si facevano al progetto, si è gettata a difendere la sua figliazione

Come cosa che l'alpestre cacciatore  
Nella petrosa tana assalì'abbia? (*Haritò*)

No, io non lo credo. Egli era tenero dell'unificazione delle leggi, e temeva che si guastasse sostanzialmente la proposta; ma non era però schivo dei consigli e dai miglioramenti. Almeno io ho così interpretato l'abbon-

danza ed il calore della sua perorazione nel raccomandare queste leggi; come pure la parsimonia che egli poneva nello assentire ai desiderii altrui.

Ma, venendo all'articolo 2, è ben l'ora, o signori, che si prenda un partito. Qual sarà il partito da prendersi? Forse quello di fare una lista di suggerimenti, ossia di accettare con beneficio d'inventario i progetti? Io non consiglierai per certo cotesto sistema, che d'altronde non mi parrebbe adottabile dal ministro e dagli onorevoli componenti la Commissione. Sarebbe lungo e difficile l'intendersi, abbracciando siffatto sistema in un grande Parlamento.

Io ho sentito surrogare la formola che, salvi i principii, si facciano delle modificazioni. Dire — salvi gli adottati principii — sarà una bella formola, ma io non ne riscontro per anche la definizione. Quindi per questo intuito appunto io ho formulato il mio emendamento; è appunto per questo intuito che io ho tenuto conto delle spiegazioni verbali dell'onorevole Mancini; ed, anche per questo, io spero che l'onorevole Mancini possa andare d'accordo con me, essendo eguale il fine a cui miriamo.

E di vero, non può esser dubbio che dicendo: i principii adottati non s'intendano soltanto quelli generali e supremi che formano base di ogni Codice fatto per una nazione civile. Vi sono però accanto ai principii fondamentali altri che io chiamerò principii direttivi e di una categoria alquanto più speciale; e sono quelli che dominano non il sistema intero e l'economia di una legislazione, ma che governano piuttosto le singole materie. Codesti principii sono più contestabili degli altri, ma pure hanno una portata ed un valore sostanziale.

I compilatori del Codice hanno scelto tra codesti principii quelli che stimarono più convenienti al nostro bisogno. E finchè trattasi di codesta scelta, io mi rassegno a non contraddirla.

Voglio però una spiegazione pratica sulla possibilità di migliorare, ove sia necessario, le subalterne disposizioni.

Io domando, a nome degli interessi pubblici poi quali si fanno le leggi ed i Codici, quale è la portata, il valore e la intelligenza che si darà alla formola *principii adottati*, quando si dovranno eseguire modificazioni e coordinamenti?

Mi conforta anche in questo ciò che diceva l'onorevole Mancini, perchè non si dovrà poi dedurne troppo, nè troppo poco.

Il ministro disse che desiderava poter introdurre emende, perchè qualche cosa vi è da correggere; supplementi, perchè qualche cosa vi ha da supplire; coordinamenti, perchè anche la forma logica delle leggi è parte sostanziale delle medesime. Ora dunque, dove e in qual modo i principii adottati cominceranno a permettere le emende ed i supplementi?

Questa è la domanda; ma questo non è schiarito finora; e qui consistono le difficoltà della pratica applicazione.

Su codesto terreno, esaminando io l'emendamento dell'onorevole Mancini, trovo che ciò che egli scrisse è molto più limitato di ciò che egli oggi andava dicendo. Per questo, non potendo chiamarmi pago dell'emendamento suo, io compilai l'emendamento che ho l'onore di spiegare.

Il mio concetto è più largo; ma sono pronto a venire ad un ravvicinamento col collega, ognoraquando si raggiunga la da me bramata sicurezza e chiarezza. Io voglio che, pel decoro della nostra legislazione, e per l'interesse del paese, i Codici e le leggi si perfezionino in tal modo, che fin dove sia possibile nulla vi resti di ciò che potrebbe meritare giusto biasimo, e che vi si aggiunga ciò, la di cui mancanza potrebbe parere un difetto.

Per esemplificare un po' la difficoltà della questione ed avere spiegazioni in proposito, io toccherò alcune materie. Me lo permetta la Commissione, giacchè in questo io non credo di fare indiscreta censura all'opera sua. Nella Commissione non dobbiamo vedere più il primitivo ispiratore, il fabro dei Codici e delle leggi. Esso scomparve quando pose termine all'opera sua. La Commissione attuale è quella che ha proposto il progetto per l'accettazione di *allegati* intangibili. Essa lo ha accompagnato con una relazione ove si dice, che i commissari non hanno creduto di porre mano ai Codici ed alle leggi, non li hanno esaminati, non li hanno ritoccati. Quindi è impossibile il dire che quello che io espongo apparisca censura dell'operato di questa Commissione, la quale ha un programma negativo, e dice di aver lasciato le cose come le trovò. Ma se tale è lo stato delle cose intorno agli allegati, bisogna distinguere il sistema, ed i veri principii, dagli svolgimenti e disposizioni speciali. Inoltre bisogna distinguere, e lo ha distinto la Commissione medesima e con essa l'onorevole Guardasigilli, tra il Codice civile ed il Codice di procedura civile, e le altre leggi; e ciò non tanto per quello che acconciamente il relatore della Commissione chiamò garanzia dell'esame e crivellatura del primo progetto, ma anche perchè nel Codice di procedura civile tanto la Commissione attuale quanto il Guardasigilli ravvisano essere la perfezione di gran lunga più lontana che nel Codice civile.

Per questo appunto è deficiente, ed io vorrei che fosse meglio integrato l'emendamento del deputato Mancini. Infatti esso è concepito in termini di semplice coordinamento dei Codici e delle leggi; e di più si accorderebbe una revisione uguale alle disposizioni del Codice civile, ed a quelle tanto più difettose del Codice di procedura civile. Ciò, signori, non potrebbe stare, quando non ne avessimo di già parlato. Ma tanto meno può stare, dal momento che noi ne abbiamo parlato; e che havvi una consonanza non solo tra coloro che orarono in Parlamento ed il ministro, ma anche tra questi e la Commissione; ed anzi anche la relazione disse che nel Codice di procedura civile ci vogliono facoltà un po' più larghe. Infatti, giacchè si parla di tener fermi i principii, dirò che tra quelli

adottati nel Codice di procedura ve ne sarebbe uno apparentemente direttivo, a cui l'onorevole nostro relatore ha concordato che bisogna fare qualche emenda. Esso è quello che dà l'autocrazia, il pieno dominio di tutte le liti al procuratore, postergando affatto i litiganti.

Il signor relatore diceva che il giudizio scientificamente è individuo; ma nessun giurista ne converrebbe, perchè sono dividui gli stadii del giudizio, ed esso è inoltre ordinario e straordinario. Un mandatario può avere perfino la plenipotenza; ma non può isolarsi, ed escludere l'interesse e l'ingerenza del committente, quando specialmente l'affare raccomandato entra in stadii differenti o subisca una fase rischiosa. Anche *pendente negozio* può e deve il cliente sapere cosa succede e quali sentenze si proferiscono, onde dirigere, trattenere o revocare il suo procuratore.

Quindi, in quanto al Codice di procedura civile vi è qualche cosa di più sostanziale da aggiungere all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Mancini, che in questo riescirebbe più parco dell'articolo 2 proposto dalla Commissione. In quanto poi al Codice civile, è verissimo che i principii direttivi si debbono conservare; ma lo stesso onorevole Mancini ci ha fatto intendere come diverse disposizioni non corrisponderebbero al principio il quale si volle adottare; sicchè non basta coordinarle, ma fa d'uopo modificarle, correggendo o supplendo.

Ecco, o signori, le emende; ecco, o signori, le modificazioni; ecco il supplemento che da me si desidera.

Ed aggiungerò qualche altro esempio.

Nella successione, sarà giusto che si facesse parte migliore ai figli naturali riconosciuti.

Ma non è sperabile che tutti concordino, e che sia confacente all'ordine delle famiglie e gradito al sentimento delle popolazioni, che il figlio naturale riconosciuto tolga due terzi di successione all'ascendente, e che escluda affatto il collaterale, vale a dire il fratello del defunto.

Il temperare cotesta esclusione assoluta, il modificare l'assegna di una parte così lauta, non è toccare il principio e fare una modificazione.

Quindi bisogna che l'articolo 2° sia concepito in tal modo che le emende, o modificazioni, oppure i supplementi, non si limitino a coordinare la forma delle disposizioni.

Un esempio ancora. Diceva in altra tornata uno dei nostri colleghi, che i compilatori del nuovo Codice dovevano ricordarsi delle prove risultanti dalla invenzione del telegrafo.

Io credo non aver bisogno di dire alla Camera che cotesto trovato, benchè recente, ha già occupato i forensi, e che esistono trattati su questa materia, indipendentemente da quanto tra le altre ne scrisse anche la povera mia penna; e vi sono decisioni le quali hanno risolte questioni rilevantissime intorno a cotesto nuovo mezzo di prove.

Io ora non propongo alcune disposizioni affinché si

insinuino nel titolo delle prove relativamente al telegrafo; ma dico che troppo sarebbe non lasciare al signor ministro la facoltà di studiare e la responsabilità di accogliere ciò che trovasse accettabile.

Così facendo, non si alterano i Codici e le leggi, che adottammo in complesso; ma si rende effettuale e proficuo il disposto dell'articolo secondo di questa legge, che tende a perfezionare la legislazione sostanzialmente adottata prima di farne la pubblicazione. Codesta opera definitiva non potremmo farla noi: bisogna lasciarla al ministro responsabile; ed egli stesso ci disse che il nuovo Parlamento avrebbe potuto redarguirlo, se egli non avesse soddisfatto all'importante mandato.

Noi dunque siamo d'accordo in ciò, che ritenuta la base direttiva e sostanziale dei Codici e delle leggi, si lasci una discreta latitudine al ministro, non già per mutare la sostanza, ma per migliorare le particolari disposizioni e coordinarle. In ciò stanno quelle emende, quei supplementi, quelle modificazioni cui alludeva il ministro nel suo discorso; e che dovranno risultare necessarie, tenuto conto delle discussioni fatte in Parlamento.

Ed avvertite, o signori, che dicendo *tenuto conto delle discussioni fatte in Parlamento*, io non temo già che la Commissione e il Ministero possano preoccuparsene a tal segno da pensare, che essi siano vincolati ad accogliere tutto quanto è stato detto dai vari oratori. Ci guardi il cielo da tanta esorbitanza! se troppo fu detto, molto però fu contraddetto, appurato, o schiarito.

Pertanto bisogna che, in così larga messe, il criterio della scelta se l'abbia chi è incaricato di rivedere le leggi avanti la loro pubblicazione.

Infatti, non vi può essere che una delle due vie, o noi oggi facciamo un elenco di tutti i miglioramenti da introdursi in quella massa di leggi che ci adottammo ad accettare in complesso; o diversamente bisogna che lasciamo la responsabilità di questa scelta, salvi sempre i principii, a chi ne è incaricato; cioè al Ministero che chiese una certa dose di facoltà e l'ebbe già in parte dalla stessa Commissione.

Conchiudo. Mi spiace di non vedere ora al suo posto l'onorevole Mancini; imperocchè, salve le maggiori facoltà che si concordano necessarie per il Codice di procedura civile, io accetterei il suo emendamento, qualora egli vi introducesse una modificazione, che è molto tenue, ma che mi pare indispensabile.

Dice l'onorevole Mancini:

« Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinare le particolari disposizioni col sistema e coi principii direttivi adottati in esse.... »

**PRESIDENTE.** « Per ciascuna materia. »

Sta bene come legge nello stampato, ma ultimamente l'onorevole Mancini lo ha corretto in questo modo: « adottati *per ciascuna materia*. »

**PANATTONI.** Anche con questa correzione non è però raggiunto lo scopo cui io mirava. L'onorevole Mancini parla unicamente di modificazioni tendenti a *coordinare*, che è cosa di forma: e quindi, sebbene il suo emendamento venga, come ora si dice, applicato a ciascuna delle leggi proposte; sarà sempre vero che quello che cade in discussione è il modo di applicarlo.

Intorno a questo modo, se si stesse alla lettera non solo vi sarebbe prima di tutto quel vuoto che io poc'anzi accennava intorno al Codice di procedura civile, sul quale la stessa Commissione ha detto meglio e detto più dell'onorevole Mancini; ma inoltre vi sarebbe troppo poco anche per migliorare il Codice civile, giacchè si parla di semplice coordinamento, ossia di opera estriusca. Forse l'onorevole Mancini ebbe intenzione che si intendessero comprese anche le modificazioni necessarie, affinchè le particolari disposizioni siano migliorate e coordinate. Ma quando egli si limita a dire solamente *coordinare*, allude ad una operazione la quale è piuttosto d'armonia e di ritocco, che sia di vera modificazione e miglioramento.

Quindi, se fosse presente l'onorevole Mancini...

*Una voce.* C'è.

**PANATTONI.** Non lo vedo... ma se torna al suo posto, proseguirò.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Panattoni propone una transazione tra il suo emendamento e l'emendamento Mancini. Ove nell'emendamento Mancini è detto « *per coordinarne le particolari disposizioni* » proporrebbe che si dicesse « *per coordinarne e migliorarne le particolari disposizioni.* »

Accetterebbe l'onorevole Mancini questa modificazione?

**MANCINI.** La Camera ben comprende...

**PRESIDENTE.** Permette l'onorevole Panattoni questa interruzione?

**PANATTONI.** Se l'onorevole Mancini vuole spiegarsi, faccia pure.

**MANCINI.** Dirò pochissime parole.

L'onorevole Panattoni non potrà certamente immaginare che si voglia rivedere un Codice o una legge, non per migliorarla, ma per peggiorarla; quindi le parole del mio emendamento, esprimenti che, mantenuti i principii direttivi, debbasi modificare, coordinando le disposizioni di applicazione coi medesimi principii, è evidente (e tale, lo dichiaro, è l'intendimento mio, del resto palese nei termini della mia proposta) che non altrimenti potranno coordinarsi con principii sani e retti le disposizioni particolari aberranti dai medesimi, se non rettificando, e perciò rendendo migliori le applicazioni poco felici, meno rette, meno logiche delle disposizioni più generali.

D'altronde, a che gioverebbe scrivere nella legge la parola *migliorare*, soprattutto in questa materia dove le opinioni talvolta sono così divise che, la stessa cosa, a taluno sembra un miglioramento, e ad altri un peggioramento?

Spetta all'opinione pubblica giudicare dell'utilità ed

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

opportunità delle osservazioni che avranno luogo; ma quanto all'indole della missione che s'affida al Governo, questa missione debb'essere essenzialmente e necessariamente miglioratrice, e non al certo peggioratrice. In questo concetto mi associo completamente all'onorevole Panattoni, pregandolo però di considerare che esso si contiene implicito nella formola del mio emendamento.

**PANATTONI.** L' egregio amico collega Mancini, per quanto io sento, non ha tenuto dietro a quello che poc' anzi ho avuto l'onore di dire. Me lo prova infatti ciò ch'egli è venuto ora esprimendo; poi, stando i concetti suoi, avrebbe dovuto consentire nelle cose da me finora avvertite.

Ma fortunatamente egli ha detto adesso, che intendeva doversi modificare le particolari disposizioni coordinandole. Quando egli associa il verbo *modificare* alla parola *disposizioni*, allora io intendo che egli voglia quanto il ministro ci chiede, e che è giusto sia rilasciato alla di lui responsabilità; vale a dire, che le modificazioni debbono essere veri ed effettivi miglioramenti. Posso quindi aderire a codeste frasi che ha ora adoperato l'onorevole Mancini; ma non potevo aderire a quanto egli aveva scritto, imperocchè altro era permettere *modificazioni per coordinare le disposizioni*, ed altro è *modificare le disposizioni, coordinandole*.

Scendendo egli adunque in questo concetto, possiamo fondere le nostre idee; e ciò sarà una ventura per gli interessi del pubblico e per il bene delle popolazioni. Nel mio emendamento dato a stampa, e che fu poc' anzi letto, io pure aveva divisato di surrogare la parola *modificazioni* alla parola *miglioramenti*, come anche di surrogare l'epiteto *necessarie* all'epiteto *convenienti*; e ciò appunto perchè io stesso volevo che il consiglio di una discreta e congrua riforma fosse inteso nei limiti della pura necessità, e non si risolvesse in un'alterazione dei Codici e delle leggi sostanzialmente adottate.

Quindi mi pare che se l'onorevole Mancini sta fermo nel dire come poc' anzi ha detto, che il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nel Codice e nelle leggi indicate nell'articolo precedente, le modificazioni che perfezionino saggiamente le disposizioni particolari delle leggi, potremo trovarci d'accordo in un sotto-emendamento che dia al da lui adoperato verbo *coordinare* una più utile significazione.

Io intesi ed intendo, che devansi demandare al guardasigilli le facoltà indispensabili in un'opera tanto grave qual è quella della nuova legislazione, di modificare le particolari disposizioni, coordinandole col sistema e coi principii direttivi del Codice e delle leggi enunziate nell'articolo primo. Tostochè dunque acconsenta l'onorevole Mancini, potremo trovarci insieme, per formulare d'accordo l'emendamento all'articolo secondo.

**PRESIDENTE.** Pregherei gli onorevoli Mancini e Panattoni, poichè vi sono già assai vicini, d'intendersi definitivamente e di formulare, se possibile, tra le due una sola proposta; così sarà assai agevolata la soluzione di questo articolo.

Il deputato Regnoli ha proposto un emendamento così concepito:

« All'articolo 2 del progetto della Commissione:

« Dopo le parole *ipoteca legale*, si aggiungano le seguenti:

« Avrà pure facoltà di restituire nel Codice civile le disposizioni tutte relative al libero esercizio dei diritti civili della donna maritata che erano recate nel progetto primitivo del Codice.

« Avrà parimente, » ecc.

**REGNOLI.** Quando io ho proposto i due emendamenti all'articolo 2 della Commissione non supposeva che fossero per proporsi tanti emendamenti quanti successivamente si vennero ponendo innanzi. Neppure aveva ancor visto proposta la quistione sospensiva dell'onorevole Mordini, alla quale avrei aderito, nè i recenti emendamenti degli onorevoli Mancini e Panattoni. Tutto ciò, che si verificò poscia, rende più agevole e più breve il mio compito.

Io trovava meno dicevole la parola *modificare*, adoperata dalla Commissione in questo articolo 2 perchè in sostanza si proponevano delle vere *mutazioni*. Mi parve che si volesse con parole troppo blande temperare, dirò così, l'importanza dei poteri che si danno al Ministero e che, se si danno, debbono darsi francamente. Ma dacchè gli emendamenti Mancini e Panattoni, i quali pare siano per fondersi insieme, hanno chiarito come il loro concetto sia di attribuire al Ministero la massima facoltà perchè egli possa non solo coordinare, ma *mutare* (diciamo la parola, chè modificare esprime mutamenti di forma o accidentali, non di sostanza), quelle parti dei Codici nelle quali si riconoscerà necessario apportare qualche variazione, io non insisto certamente su quella quistione di forma. Attesa la quantità delle correzioni che si proponevano io trovava logica la proposta del mio amico Mordini; ma una volta che quella fu respinta credo logica qualunque proposta la quale dia al Ministero la maggior somma di poteri perchè egli sotto la sua responsabilità pubblici i Codici nel modo che egli reputerà migliore.

Premessa questa dichiarazione, e valendomi della facoltà che in questo caso viene naturalmente riservata a ciascuno di noi di non poter formulare, dirò così, che dei voti, come ieri accennava l'onorevole Crispi, dirò poche parole onde insistere a che siano mantenute intatte le disposizioni che erano recate nel primitivo progetto di Codice che ci è presentato circa la legittima del coniuge superstite, o circa i diritti civili della donna maritata.

Circa alla legittima del coniuge superstite si fecero nei giorni scorsi alcune critiche a questa novità che giustamente la Commissione designa come un progresso felice del nuovo Codice. Io prendo atto della dichiarazione fatta non solo dalla Commissione, ma se non erro, anche ieri dall'onorevole ministro, rispondendo all'onorevole Boggio, cioè che la sostanza di questa disposizione non verrà alterata, vale a dire che anche in caso di testamento il coniuge superstite non sarà ridotto o



ad elemosinare gli alimenti dai figli, o ad avere nulla; essere quasi irriso, rispetto agli estranei.

Quindi non dovrà esser più questione che di quantità. Ma anche a questo riguardo io prego l'onorevole ministro di tener conto dell'importanza che aveva la redazione primitiva del progetto a cui la Commissione venne proponendo qualche modificazione, restringendo in qualche maniera la quantità e la misura della legittima stessa.

Io credo, senza entrare in lunghe discussioni, che non sono giusti gli appunti fatti da qualche onorevole deputato a questa disposizione. Io credo che con essa si renda un omaggio al matrimonio da noi che del continuo siamo accusati, quasi audaci innovatori, di disconoscere la santità e l'importanza sociale di questo vincolo. È un omaggio reso dalla società, dalla legge al matrimonio, prescindendo meritamente da qualunque considerazione di particolare affetto che in fatto le circostanze arrechino o non arrechino fra questi o quei coniugi.

Si dice: ma avvertite che anche il caso che il coniuge non fosse beneviso al defunto deve essere contemplato forzatamente da lui. Non egli, ma la legge lo contempla. Le leggi di ordine pubblico debbono essere superiori a considerazioni personali e speciali. La legge non può esigere, per quanto lo desideri, che i matrimoni debbano stringersi fra chi si ama; nè può imporre la costanza dell'amore, dell'affetto durante; l'amore non s'impone.

Per ciò stesso la quantità dell'affetto, e i motivi per cui quest'affetto fra i coniugi subì in fatto alterazioni, non possono far soggetto di disposizioni o considerazioni legislative; restano inviolabilmente nel dominio, dirò così, della libertà individuale e sfuggono a quello della legge. Per questo stesso motivo la legge non può pesare, quando il matrimonio sia risolto per la morte di un coniuge, la quantità di affetto che in quell'istante esisteva fra i coniugi ed i motivi che possono aver rallentato questo mutuo amore. La legge non guarda a queste speciali circostanze accidentali; la legge guarda più alto, guarda al matrimonio come istituzione da lei protetta, come base della società. Giustamente adunque per rispetto al matrimonio, qualunque fossero i torti di uno dei coniugi rimpetto all'altro, sia del defunto che del superstite, la legge vuole che il coniuge superstite abbia sempre una legittima, non perchè meritasse più o meno dell'altro, ma perchè è coniuge. E questo, o signori, non solo è giusto socialmente, dirò, cioè pel rispetto che la società vuole sempre si abbia assolutamente al matrimonio, qualunque fossero i dissensi intervenuti; ma neppure il nostro progetto fa opera nuova, come alcuni venivano osservando, opera la quale ha avuta l'approvazione e fuori e dentro Italia da chi fece studio della materia.

Alcuni, spaventati da questa che credevano una novità, alcuni che non badando alla bontà intrinseca di una disposizione sol perchè nuova, se non è appoggiata da altri esempi, alcuni l'hanno detta una utopia; ma

hanno dimenticato che fuori d'Italia in altri Codici civili, non meno commendati del francese, abbiamo esempi della legittima al coniuge superstite.

Ma l'esempio che da questo Parlamento deve tenersi più in conto è questo. In questi ultimi quattro anni furono elaborati molti progetti di Codice civile, ed in tutti questi progetti il suddetto principio, questa consacrazione ultima del diritto di famiglia fu sanzionato. Tanto il progetto presentato dall'onorevole attuale presidente della Camera, come quello presentato dall'onorevole Miglietti e quello presentato ultimamente dall'onorevole relatore della Commissione, tutti sanciscono questo diritto. E non solo questi tre progetti, che furono più o meno particolarmente esaminati da deputati e da senatori, sancivano questo diritto e questa misura, ma la stessa Commissione del Senato e lo stesso attuale ministro, che era relatore del libro III del Codice civile, trovarono giustissima non solo la massima, ma anche la misura della legittima.

Non so dunque perchè la Commissione voglia essa stessa innovare, alterare senza gravi motivi questa misura, che fu trovata giusta da tanti egregi giureconsulti che ebbero parte nella redazione di questi tre progetti di Codice civile.

Ma questo non basta: giacchè si dice dalla Commissione nel suo ultimo emendamento che è quello dell'onorevole Mancini da essa adottato, giacchè si dice di coordinare le varie parti del Codice e darne la facoltà al Ministero, io prego la Commissione stessa di osservare che nel nuovo Codice i diritti del coniuge superstite, sia marito, sia moglie, sono di molto aumentati nella parte di successione legittima. Il coniuge superstite con una felicissima innovazione ha il terzo, i due terzi o la totalità dell'eredità, anche in concorso dei prossimi parenti; anzi è andato tant'oltre il nuovo progetto che si restrinse al *sesto grado* l'abilità di competere al coniuge superstite qualche parte della successione testamentaria; dopo il sesto grado non è più ammessa. È una felice innovazione, dico, e importante, perchè nessuno tra gl'ignorati parenti lontani, e spesso non benevisi, può competere al coniuge superstite i diritti che egli abbia sull'affetto del defunto o alla considerazione della legge.

Se adunque questo è un passo importante fatto su questa materia, passo che in nessun paese non si è mai fatto, sarebbe una disarmonia grandissima se si limitasse, oltre la già fatta restrizione, la legittima del coniuge superstite nel caso di successione testamentaria. E noti la Camera che, nel caso di successione legittima, il coniuge superstite ha la sua quota in proprietà in concorso di estranei, principio adottato dal Codice austriaco e piemontese, mentre che gli altri Codici non avevano ancora stabilito lo stesso principio sì equo e giusto.

Per mettere quindi in armonia la parte delle successioni legittime riferibili al coniuge superstite con quello che riguarda le successioni testamentarie, bisogna pure tener fermo per lo meno la misura che è portata nel progetto.

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

Vengo a dire due parole sui diritti civili della donna maritata; mi dispensa dal dirne molte ciò che testè diceva l'eloquente Mancini. Io non farò certo un discorso su questo proposito, solito argomento tante volte discusso. Però dirò brevemente che la famiglia crea una nuova società composta di due esseri, prima indipendenti affatto, e se è giusto che vi sia un capo di questa società, e che questo capo sia il marito, trattandosi delle cose che riguardano il bene comune del matrimonio, la sua dignità, come nei casi dell'educazione dei figli ed altri simili, questo nuovo stato dei due coniugi non può, non deve però alterare il diritto di *proprietà* e di amministrazione de' propri beni; il *diritto civile* che, prima di contrarre le nozze, aveva ciascuno dei due coniugi non può portarsi tant'oltre di privare la donna di quei diritti che avea prima di esser coniugata, tantochè il matrimonio, che è lo *stato naturale* della donna, si risolva per lei in una *diminuzione di capo*, e perda i diritti che avea nello stato nubile o avrà nello stato di vedovanza.

Se si vuole che il matrimonio colpisca per ragioni morali anche i diritti di proprietà che aveano i coniugi prima di contrarre le nozze, o che possono acquistare dopo, io domando come si possa violare le leggi d'eguaglianza, sottoponendo la donna ad un vincolo eccessivo e continuo, e prosciogliendo pur da questo vincolo il marito.

Altro è che il marito sia capo della famiglia, altro è che il marito che è compagno della donna sia libero di disporre a suo talento dei suoi beni, di ridursi all'indigenza facendo getto delle sue sostanze senza che la moglie possa impedirlo, mentre la donna è vincolata e non può disporre di qualunque sostanza sua perchè è maritata. Tutto è concesso al marito, anche di lasciare la famiglia nella miseria, senza che la moglie possa impedirlo, fuori del caso di *interdizione* che entra nel diritto comune.

O si vuole che il matrimonio, *ente morale*, si sostituisca alle due persone che formarono questa società, ed allora si dichiara che non si possa da essi alienare nè disporre senza l'autorizzazione del tribunale; ma se si lascia il marito libero non si può lasciar la moglie vincolata. È rotta l'eguaglianza, non nella parte sostanziale e morale del matrimonio, ma nella parte che riguarda il diritto di proprietà dei componenti il matrimonio stesso. Anche in questo, per chi desidera esempi e autorità, mi soccorre una grande autorità.

Nessuno dei dotti componenti la Commissione ignora che, secondo il diritto romano, il quale pure ad ogni passo s'invoca come la fonte del nostro diritto italiano, la donna maritata non avea l'obbligo nelle contrattazioni civili di richiedere l'assenso del marito. Ed il diritto romano non solo, ma anche tutte le legislazioni germaniche si accomodano anch'esse in questa parte. In esse la donna maritata non perde i diritti civili colle nozze. Se dunque il diritto romano ed il diritto germanico che sono i due cui hanno attinto tutte le legislazioni civili d'Europa, non imponevano questo vincolo

alla donna maritata, perchè dovremo noi seguire in questo i francesi i quali regolamenterebbero tutto, perfino il matrimonio? No, in questo l'Italia deve seguire non solo i principii della libertà individuale e del rispetto alla proprietà, ma deve seguire quelle fonti del diritto che sono veramente puri anche rispetto ai diritti di famiglia, quali sono il diritto romano ed il diritto germanico non meno del romano attendibile.

Per questo io chiudo le mie poche parole, facendo voti che si conservi in queste due parti quella della legittima al coniuge superstite, e l'altra dei diritti della donna maritata, ciò che era stabilito nell'ultimo progetto del Codice, conformemente eziandio a tutti i progetti precedenti; e, non ostante le dichiarazioni della Commissione, mi conforta la speranza che questo sarà fatto, in quanto che l'onorevole ministro che oggi siede su quel banco, era relatore della Commissione del Senato, ed accettò per parte sua e provocò l'accettazione di questi principii di cui io propongo come giusta la conservazione, come giusti e morali, come rispondenti, lo ripeto, ai diritti della *libertà individuale* da una parte e della *famiglia* dall'altra.

**PRESIDENTE.** Onorevole Regnoli, la pregherei di spiegare se persiste nel suo emendamento, o se si limita ad esporre le sue osservazioni come semplici desiderii. Le faccio questa domanda in quanto che dalle ultime sue parole mi pare ch'ella non ne faccia più oggetto di un voto da darsi dalla Camera, ma abbia unicamente inteso di esporre i suoi pensieri perchè il Governo del Re ne tenga conto, usando delle facoltà che la Camera fosse per accordargli coll'articolo 2.

**REGNOLI.** Ho dichiarato, prima di dire queste poche parole, che di buon grado mi sarei accostato alla proposta Mordini; ma che, respinta quella, attesa la quantità delle modificazioni, trovo unica adottabile la proposta dell'onorevole Mancini, quindi io non intendeva che di esprimere un desiderio, un voto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio ha facoltà di parlare.

**VALERIO.** Io veramente non credo di ripetere le cose che ho avuto l'onore di esporre alla Camera: porto fiducia che, adottandosi l'articolo 2° come fu proposto dalla Commissione, si vorrà dalla Camera acconsentire che si aggiungano le parole da me proposte.

**PRESIDENTE.** Il deputato Restelli ha fatto la seguente proposta:

« Mentre mi associo agli emendamenti proposti dal deputato Regnoli sull'articolo 2°, propongo un'aggiunta alla prima parte dell'articolo stesso, estendendo la facoltà del Governo a mutare le disposizioni relative al procedimento delle azioni ipotecarie. »

Ha facoltà di parlare per svolgerla.

**RESTELLI.** Desidererei, signor presidente, prima di parlare, di sentire la lettura di quell'articolo 2°, che pareva dovesse essere concordato tra gli onorevoli deputati Mancini e Panattoni.

**PRESIDENTE.** Finora non si è ancora riusciti.

**RESTELLI.** Allora dirò qualche cosa sugli argomenti sui quali mi proponevo di parlare.

Or ora l'onorevole mio collega ed amico Regnoli, parlando dell'autorizzazione maritale, indicò le ragioni per le quali, a suo avviso, questa autorizzazione dovrebbe essere tolta dal Codice civile.

Aggiungerò poche parole intorno allo stesso argomento. Anzitutto desidero segnalare alla Camera come la libertà lasciata alle mogli di amministrare le loro sostanze, abbia fatto buona prova in Lombardia e nella Venezia in cui il Codice, che tuttavia ha vigore in quelle provincie, non stabilisce appunto alcun vincolo per la moglie alla disponibilità delle proprie sostanze.

Capirei come ci fosse un'esitanza ad abbandonare il principio dell'autorizzazione maritale quando non ci fossero provincie in Italia che già ne avessero fatta una ampia esperienza; ma già da mezzo secolo in Lombardia e nella Venezia il principio dell'autorità maritale è scomparso insieme al Codice francese, nè si sono verificati gli inconvenienti che taluni temono, quasi che colla emancipazione della donna abbiansi a veder turbati i legami della famiglia.

Io avrei desiderato che l'onorevole nostro collega Tecchio avesse colla sua autorità confermati i buoni risultati che si sono avuti nelle provincie venete; e questa sua testimonianza, che spero non ci abbia a mancare, ci dovrebbe per avventura consigliare di mantenere emancipata la donna anche per un motivo politico, scongiurando così la ripugnanza che vi abbia ad essere un regresso quando il Codice italiano sarà esteso anche a quelle provincie.

Aggiungo che anche in Piemonte dal 1816 al 1838, anno in cui fu pubblicato il Codice Albertino, la donna maritata rimase emancipata, nè so che i giureconsulti di queste provincie abbiano lamentato danni derivati da quel regime di libertà.

L'onorevole Mancini ci ha detto che fra le modificazioni che avessero potuto farsi dal ministro nel Codice civile relativamente a questo argomento, ravvisava potersi annoverare quella dell'abolizione dell'autorizzazione maritale, perocchè non vi riconosceva una questione di principio; ed io credo che ben si apponesse l'onorevole Mancini.

E infatti troviamo che nel Codice ieri approvato la donna nubile e la vedova hanno una libertà sconfinata per l'amministrazione e disponibilità delle loro sostanze; or non saprei vedere come per motivo di mera coordinazione non si possano togliere quei vincoli che il nuovo Codice inopportunamente vorrebbe introdurre per la donna maritata. È questione di pareggiamento tra la donna maritata e la non maritata.

Se questo concetto è vero, sarei indifferente ad adottare la formola dell'articolo 2° proposta dall'onorevole Mancini piuttosto che quella dell'onorevole Panattoni, perchè, qualunque avesse a prevalere, sempre crederei che questo argomento stesse nella cerchia di quelle disposizioni che il guardasigilli avrebbe in forza del detto articolo facoltà di modificare.

Dissi che sarebbe questione di coordinamento in questo senso che il nuovo Codice dà molta libertà alla

donna. La dà intiera, come dissi, alla donna nubile ed alla vedova quanto alla disponibilità delle loro sostanze. Eleva il nuovo Codice la dignità della donna, attribuendole al pari dell'uomo la patria potestà sui figli; permette che le sorelle germane siano tutrici dei loro fratelli minori; la moglie può essere per l'articolo 345 perfino tutrice del marito interdetto per infermità di mente.

Ecco altrettante disposizioni le quali dimostrano come nel concetto del Codice civile la donna abbia la capacità di fare non solo i proprii, ma anche gli affari altrui. Or non è egli vero che per coerenza di principii dovrebbe essere lasciata eguale libertà anche alla donna maritata?

Sento dirmi che il motivo dell'autorizzazione maritale sta nella conservazione dell'ordine della famiglia, il quale potrebbe essere compromesso, quando la moglie possa disporre delle sostanze proprie senza l'assenso del marito che è il capo della famiglia.

Questo timore è esagerato e mal fondato. Io tengo opinione invece che la libertà nella moglie di disporre dei suoi beni non turba punto l'ordine della famiglia e che anzi quest'ordine è turbato quando senza necessità s'impone alla moglie un vincolo umiliante.

Ne abbiamo un esempio nella patria potestà. E che? Forse ne sono venuti meno i vincoli di riverenza fra figli ed i genitori nei paesi in cui la patria potestà si è limitata ai suoi giusti confini, cioè fino soltanto alla maggiore età della prole? Si sono forse per questo sfasciati i vincoli della famiglia? Tutto al contrario quando la patria potestà è eccessiva, i figli si sentono ingiustamente oppressi ed umiliati, sì che ne avviene necessariamente la reazione ed il disordine nella famiglia.

Lo stesso io credo che avverrebbe introducendo dove non esiste o mantenendo senza bisogno l'autorità maritale.

Se voi rispetterete la dignità della moglie ritenendola capace di non abusare della libertà di disporre dei suoi beni, se mostrerete di aver fiducia in lei; essa ne sentirà tutta la responsabilità, essa si crederà tanto più in obbligo di ben usare nel solo interesse della famiglia della facoltà che la legge le accorda.

Che se alcuno temesse che essa ne abbia ad abusare dilapidando le proprie sostanze a danno della famiglia risponderò che codesto timore non è fondato nei sentimenti naturali, perchè al certo una madre non ha meno affetto verso i suoi figli, non è meno sollecita della loro sorte di quello che il padre lo sia. Non ci può essere fra loro che gara affettuosa nel provvedere all'avvenire dei figli.

Dunque, anche sotto questo aspetto, lungi da noi ogni preoccupazione.

Che se si allude al pericolo che colla libertà della moglie e senza l'intervento del giudice nel caso di conflitto di interessi fra essa ed il marito, questo, valendosi dell'ascendente su di lei, può facilmente trascinarla a rovina, osservo insegnarci la esperienza dei paesi in cui

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

vige il principio dell'autorizzazione maritale e giudiziale, che quando viene il caso dell'intervento del giudice già alla moglie non rimane più nulla da perdere, il marito l'ha già spogliata, il rimedio è troppo tardo, la catastrofe è consumata.

Nemmeno adunque l'intervento ausiliare del giudice ci offre maggiori speranze di avere buon frutto dal vincolo sul quale versiamo.

Non aggiungerò altre parole. Sarò lieto che l'onorevole ministro guardasigilli usi della facoltà che gli concederà l'articolo 2 per esaminare di nuovo questa questione e di darle quella giusta soluzione che ha suffragio dell'esperienza di più di un mezzo secolo in una parte notevole d'Italia.

**TECCHIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** È iscritto, e l'avrà al suo turno secondo l'ordine d'iscrizione. Prima vi è Mazziotti, poi Tecchio.

**RESELLI.** Dirò ora della ipoteca legale.

Al sistema ipotecario sono legate le sorti del credito fondiario. Ho sempre ritenuto che la migliore istituzione di credito fondiario stia in un buon sistema ipotecario. Non saranno quindi mai soverchie le sollecitudini del Governo e del Parlamento nel dare buon assetto al sistema ipotecario destinato a rialzare il credito fondiario.

In quest'ordine di cose non ho che rallegrarmi dei principii a cui s'ispira il nuovo Codice civile. In questo i principii della pubblicità e della specialità sono portati fin quasi alle ultime conseguenze. Dico quasi perchè vi ha eccezione nei tre casi del residuo prezzo, della quota di coadequazione divisionale e della dote. È stabilito il termine di venti giorni per l'iscrizione delle relative ipoteche con effetto retroattivo alla data del titolo.

Io vorrei tolta anche codesta eccezione, di cui non trovo una ragione sufficiente. Ma il detto termine di venti giorni non è tal periodo che porti sensibile inconveniente all'economia del sistema. Però se puossi passar oltre su di codesto punto, nol potrei quanto alle disposizioni che riguardano l'ipoteca legale della dote.

Trovo intanto una evidente contraddizione tra la disposizione dell'articolo 1433, che non obbliga il marito a dare cauzione della dote se non nel caso in cui fu costituita, e la disposizione dell'articolo 1995, che attribuisce alla moglie l'ipoteca legale per la dote sui beni del marito. Se il marito vi si è obbligato, deve costituire l'ipoteca e non ha ragione l'ipoteca legale; o non vi si è obbligato, e l'ipoteca legale è ingiusta ed assurda.

Ma vi ha di più. Il Codice, al citato articolo 1995, accorda ipoteca legale sui beni non solo presenti, ma futuri, del marito; il che vuol dire che ad onta che la dote sia ben garantita, lautamente garantita sui beni presenti di esso, devono del pari esserne colpiti i nuovi stabili che egli venisse acquistando. Nè troviamo nel Codice che codesta ulteriore ipoteca non abbia ad es-

sere accesa, ove già in precedenza la dote fosse sufficientemente garantita sui beni del marito.

Di più, siccome per l'articolo 2032, la dote verrebbe sul nuovo immobile ad esser garantita avanti tutti i creditori che, ad eccezione del venditore e del condividente, abbiano dato dal marito, ne conseguirebbe che se il marito non avesse di che soddisfare tutto il prezzo dello stabile, non potrebbe ricorrere ad un mutuo per pagarlo, perchè lo stabile si troverebbe già colpito dall'ipoteca della dote.

E codesto inconveniente, grave in ogni caso, a motivo di tale indebito vincolo, diviene tanto più evidente, quando si pensi alle speculazioni che si fanno, e che è bene incoraggiare per l'acquisto e vendita di aree per fabbricare, di caseggiati e di beni demaniali. Chi è quel marito che potrebbe darsi a questo genere di speculazioni, se dovesse rimanere nel Codice la disposizione dell'ipoteca legale della dote?

Senonchè ve n'ha un'altra che merita pure un appunto e che quasi dimenticavo. Se il marito non accende esso stesso la iscrizione della dote sui nuovi stabili nei venti giorni dall'acquisto, decade da tutti i lucri dotali stabiliti nei patti nuziali. Anche questo è enorme. Potrebbe il marito avere già sui propri beni una prima ipoteca legale che lautamente garantisse la dote della moglie. Ora, è egli tollerabile che abbia a perdere i lucri dotali perchè nei venti giorni dal nuovo acquisto non abbia iscritta una nuova ipoteca sui beni acquistati? Non dubito che una tale disposizione sparirà dal Codice del regno d'Italia.

Su un altro punto mi permetto di richiamare l'attenzione del signor ministro, sempre ancora attinente all'ipoteca legale. È disposto dall'articolo 2029 del nuovo Codice che l'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio e per un anno successivo al suo scioglimento. Apparentemente questa disposizione è provvida, ma forse non si sono avvertiti i funesti effetti che essa porta sul sistema ipotecario. È stabilito dal Codice che le iscrizioni ipotecarie devono essere rinnovate prima di trent'anni. Sta bene; ma perchè non si è mantenuto lo stesso termine fisso anche per la rinnovazione delle iscrizioni dell'ipoteca legale delle doti? Un matrimonio potrebbe durare molto più di trent'anni. Non sono infrequenti le nozze d'oro, e conseguentemente se il matrimonio di un possessore di uno stabile durerà cinquant'anni, noi dovremo, per riconoscere lo stato ipotecario dello stabile stesso, portare le nostre indagini di verificaazione nei registri ipotecari fino ad un mezzo secolo addietro.

Vede adunque l'onorevole guardasigilli che codesta disposizione perturba gravemente l'economia del sistema applicato alla tenuta dei registri ipotecari. L'onorevole ministro guardasigilli sa benissimo che in Francia ed altrove si è indietreggiato avanti al termine dei trent'anni per la rinnovazione delle ipoteche perchè si è temuto che i libri ipotecari sarebbonsi troppo moltiplicati e resi difficili all'ispezione con pericolo

anche di omissioni nel rilascio dei certificati ipotecari.

Il nuovo Codice non si è arrestato avanti tali difficoltà, e sta bene; ma se ammettiamo che i libri ipotecari possono offrire lo stato delle iscrizioni degli ultimi trent'anni, possiamo noi senza imprudenza sancire che abbiano ad offrire lo stato anche d'iscrizioni di più remota data? Noi introdurremmo il caos nei registri, avventureremmo la esattezza delle iscrizioni; e tutto questo sarebbe a scapito del credito fondiario.

E postochè sono sull'argomento del credito fondiario ed è verità incontrastabile che desso è tanto più favorito, quanto più è facile e sicuro l'esperimento delle azioni del creditore ipotecario, mi permetto di richiamare l'attenzione del signor ministro sopra un argomento cui credo che già siasi fatta allusione dall'onorevole relatore e che è di un'immensa gravità.

Nel Codice di procedura civile vi ha la disposizione che quel creditore ipotecario il quale voglia far mettere all'asta pubblica lo stabile a favore suo ipotecato, debba offrire un valore che sia corrispondente a cento volte l'imposta diretta che lo stabile paga allo Stato.

Questa disposizione è grave sotto vari aspetti. Innanzi tutto il creditore ipotecario si troverebbe impegnato, ad onta che si trattasse di un piccolo credito, ad acquistare il fondo ipotecato che potrebbe essere di gran valore ed a tenere pronto pel pagamento il relativo prezzo da distribuirsi ai creditori iscritti.

Nè questa sola è la conseguenza. Il Codice di procedura civile dispone che se un creditore ha iniziata la sua azione ipotecaria, e se un secondo creditore sopravviene ad iniziarne un'altra estesa anche ad altri stabili, il primo creditore è obbligato a continuare la sua azione anche su di essi, per cui il creditore procedente per realizzare il proprio credito può venir impegnato ad acquistare non solo il fondo a suo favore ipotecato, ma anche altro qualsiasi di indeterminato valore.

E qui non istà ancor tutto il male. Il Codice di procedura obbliga, come abbiamo detto, il creditore espropriante ad offrire un prezzo corrispondente a cento volte il tributo diretto che si paga allo Stato.

Qui il legislatore presuppone che codesto sia un valore minimo: ma v'ha errore perchè nella gran pluralità dei casi è invece codesto un prezzo eccedente il vero valore del fondo, osservandosi poi che il tributo fondiario è variabile; e quanto esso è maggiore tanto meno vale il fondo che ne è colpito, per cui la progressione razionale del valore sarebbe in ragione inversa del tributo, mentre il Codice presuppone invece, ed erroneamente, la progressione diretta.

In questo stato di cose, dimandiamo qual creditore possa avventurarsi ad intraprendere gli atti giudiziari per realizzare il proprio credito ipotecario. E allora chi darà il suo denaro all'ipoteca? Si provveda dunque se non si vuole annientare il credito fondiario.

Permettete ancora una parola su di un altro argomento che si riferisce alla stessa materia. Che cosa costituisce la sicurezza e la tranquillità del creditore

ipotecario? Non basta che l'ipoteca sia idonea, gli occorre la certezza che quando il fondo ipotecato sia venduto, sarà ammesso a far valere il suo diritto ed il suo rango ipotecario, ed a conseguire la sua parte di prezzo. Or che cosa stabilisce il Codice civile quanto alla intimazione degli atti di espropriazione?

Stabilisce l'articolo 2024 che l'intimazione si fa alla persona del creditore od all'ultimo domicilio eletto, e quando o non siasi questo detto o sia morta la persona o cessato l'ufficio presso cui il domicilio siasi eletto, si potrà fare all'ufficio di conservazione delle ipoteche.

Ora, che cosa può avvenire? Può avvenire facilmente che un creditore ipotecario, il quale, per essere domiciliato in altra provincia, abbia eletto domicilio presso persona abitante nel circondario dell'ufficio delle ipoteche, e che codesta persona al momento dell'intimazione o sia in viaggio o defunto o comunque assente, per cui al creditore non sarà trasmesso l'atto del bando d'asta e la citazione a comparire per esercitare il suo diritto ipotecario, perocchè del resto di nessun valore può ritenersi la intimazione fatta all'ufficio delle ipoteche. E così il creditore si vedrà un bel giorno privato del suo diritto ipotecario senza sapere nemmeno che sia avvenuto nè un giudizio d'espropriazione, nè un giudizio di graduatoria. È questa una troppo grave eventualità che compromette il diritto ipotecario ed a cui quindi occorre di provvedere.

Io crederei che si possa, per esempio, stabilire che, ove non possa essere fatta intimazione del bando di asta alla persona del creditore, oppure alla persona presso la quale esso abbia eletto domicilio, nel circondario dell'ufficio ipotecario, debba la intimazione essere fatta ad un curatore speciale da nominarsi alla persona a cui non fu possibile di fare questa intimazione, pubblicandosi l'editto di citazione nella Gazzetta degli atti giudiziari insieme col bando dell'asta, senza che per ciò vengano ad essere menomamente interrotti gli atti di espropriazione. Con questa cautela ne seguirebbe che il curatore speciale nominato al creditore dovrebbe far diligenze per rintracciarlo e provvedere a che nessun pregiudizio gli avvenga pel suo diritto ipotecario.

Qui termino, o signori.

Nell'interesse del buon sistema ipotecario, nell'interesse del credito fondiario raccomandando al signor ministro guardasigilli le osservazioni che ho avuto l'onore di fare alla Camera, perchè ove, come spero, le riconosca fondate, introduca di conformità le occorrenti modificazioni al Codice civile ed a quello di procedura civile.

*Voci. Ai voti!*

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Menichetti.

*Una voce. Non c'è.*

**PRESIDENTE.** Do la parola all'onorevole Mazziotti.

**MAZZIOTTI.** Domando alla Camera una tranquilla udienza, perchè si tratta dell'articolo il più importante di questa importantissima legge.

## TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

Io mi oppongo all'articolo secondo tanto come fu presentato dal ministro, quanto come fu modificato dalla Commissione, ed i motivi, per cui mi oppongo, sono perchè si dà troppo poca facoltà al Governo di poter riformare questo Codice di procedura, mentre si vorrebbe che si conservassero i principii ed i sistemi della proposta.

Ora io credo che tanto questi principii, quanto questi sistemi della proposta siano pessimi; ed io desidero che il Governo abbia tutta la facoltà di poterli modificare anche perchè questo Codice non può diventare peggiore di quello che è.

Signori, questo Codice di procedura favorisce soltanto due classi della società; questi sono i causidici ed i truffaiuoli. (*Rumori*)

Signori, quando si vuole che la parte debba fare una procura espressa per farsi rappresentare da un procuratore, si è perchè si vuol spogliarla di tutta la sua facoltà, ed affidarla interamente al procuratore.

Il primo inconveniente si è che se questo patrocinatore non vuol accettare il mandato ed il patrocinio della parte, e questa non ha il tempo materiale per poter fare un'altra procura, essa rimane pregiudicata nelle sue difese e nei suoi diritti, e quindi non può più far valere le sue ragioni nel dibattimento.

Ma che avverrà poi se questa procedura unisse all'indolenza anche la frode?

Si vuole che le sentenze siano intimare al procuratore, e possano eseguirsi contro le parti che non ne hanno colpa e le quali non sono conscie delle sentenze; quindi questo progetto è dannoso alle parti.

Egli è poi favorevole ai truffaiuoli, e lo dimostro con due parole. Se un piccolo proprietario affida l'intera sua fortuna, un capitale, per esempio, di mille lire al credito di un ricco proprietario, e volendone poi essere pagato non può conseguire il suo di buon accordo, per ottenere che venga espropriato il ricco di alcuno dei suoi vistosi fondi e ricevere poi il suo denaro, unico sostentamento di sua famiglia, fa d'uopo, secondo questa legge, che egli depositi l'intero prezzo dell'immobile da espropriare. Ma il deposito di una tal somma è impossibile ad un piccolo proprietario, e per conseguenza il ricco suo debitore continuerà a godere l'immobile, e potrà defraudare per un tempo indeterminato il creditore del capitale che quegli gli aveva affidato.

Queste poche osservazioni, che io lascio alla considerazione del ministro e della Commissione, serviranno anche di risposta all'allusione che ieri fece l'onorevole relatore quando parlava dell'affanno e del panico timore di un proprietario estraneo al foro, il quale tutto spaventato gli aveva detto che non voterebbe questo Codice di procedura finchè vi rimanga l'obbligo alle parti di fare il mandato al procuratore, e non supporre il mandato colla consegna dell'atto di citazione, come si è praticato sempre nel foro napoletano e siculo. Ma l'onorevole mio amico Pisanelli non spiegò tutta la mia idea; ed io mi sono creduto ora in dovere, anche

per un certo riguardo di amor proprio, di svilupparla brevemente come ho fatto.

Per mia parte io appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Panattoni, perchè è quello che dà più ampia facoltà al Governo di allontanarsi dai sistemi falsi ed erronei del Codice di procedura che si propone.

Ma se mai questo emendamento venisse guastato in una nuova sua ricomposizione, io allora chiederò formalmente che il ministro abbia anche facoltà di modificare il Codice di procedura, specialmente intorno a quei due sistemi che ho avuto l'onore di accennare.

Ad ogni madre sembra bello il proprio nato ancorchè deforme; ma questo parto è venuto alla luce così storpio e malconcio, che gli stessi autori lo affermano, anzi tutti ne negano la paternità, e solo per necessità di non aver altro a sostituire, esitando, lo presentano. Sono quindi sicuro che anche la Commissione voglia far buon viso a queste mie riflessioni.

**TECCHIO.** Giacchè l'onorevole amico mio Restelli mi ha eccitato a dichiarare la mia opinione circa la così detta inabilitazione della donna maritata, rispondo brevemente che i miei studi e la mia esperienza mi hanno persuaso che il migliore dei sistemi in proposito è quello del diritto comune, dal quale per massima generale non credo opportuno che il legislatore si discosti se non occorrono motivi certi e gravi.

Molte cose potrebbero dirsi nella soggetta materia in pro del diritto comune, e contro la innovazione che, primo fra i Codici moderni, vi ha portato il Codice di Napoleone. Ma le principali furono già toccate da altri oratori e dallo stesso onorevole Restelli; e nello stato attuale della discussione sarebbe opera inutile ripeterle, o svolgerle minutamente.

Nella Lombardia e nella Venezia è attuato sin dal 1816 un Codice che lascia alla donna maritata la maggiore libertà, quanto al godimento ed alla disposizione delle sue sostanze, talchè ella è parificata a chiunque sia veramente *moderator et arbiter* del suo patrimonio.

Ho veduto nella pratica che da codesta libertà raro è che nascano inconvenienti o disordini; e ad ogni modo gli abusi o gli inconvenienti tornano minori a pezza, e meno pregiudizievole alla pace delle famiglie, che non quelli i quali si manifestano nei paesi dove la donna è vincolata così come oggi la si vorrebbe vincolare cogli articoli inseriti ai numeri 143 e seguenti del nuovo Codice.

A questa testimonianza m'induce una lunga esperienza comparativa; giacchè, se sino al 1848 ho praticato quel Codice che lascia piena libertà alla moglie, dopo il 1848 sto invece osservando il Codice Albertino che assoggetta la donna al bisogno dell'autorizzazione maritale in tutti gli atti della vita civile che eccedono l'ordinaria amministrazione.

Ciò premesso, non so farmi capace del come e del perchè un Codice dettato a questi tempi di libertà, e di eguaglianza, voglia imporre alla donna maritata le prescrizioni e le condizioni che leggonsi nel citato articolo 143 e negli altri che vengono appresso.

Avvertite, o signori, quale essa sia la condizione che cedesti articoli fanno alla donna maritata.

Confrontate gli articoli 143 e seguenti coll'articolo 354 del nuovo Codice, e troverete che la donna maritata è propriamente pareggiata a colui il quale *per infermità di mente* (che non sia giudicata tale da doverlo assoggettare ad interdizione assoluta) deve essere assoggettato a *consulente*.

Domando se questa condizione possa essere reputata consentanea alla dignità della donna; e se una moglie, la quale dalla legge sia posta in siffatta condizione, possa avere nel seno della famiglia quella legittima influenza alla quale la istituzione stessa del matrimonio, e la voce della natura e della civiltà, ci assicurano che essa ha diritto.

Mi pare che basti questa considerazione, perchè il signor ministro debba convincersi che il partito del progetto presentato dapprima al Senato era ed è preferibile agli articoli 143 ed altri che poi vennero aggiunti.

Del resto, tra l'emendamento proposto all'articolo secondo della Commissione dall'onorevole Mancini e l'emendamento proposto dall'onorevole Panattoni, io inclinerei pel secondo.

L'emendamento dell'onorevole Mancini limita più che non sia limitata coll'articolo 2 del progetto della Commissione la facoltà delle modificazioni che la Commissione accorderebbe al Governo del Re, e che le discussioni di questi giorni hanno dimostrato essere necessaria.

Da tutte le discussioni di questi giorni risulta che il nuovo Codice civile, per quantunque nel suo sistema e nei suoi principii direttivi sia buono e accettabile, ha tuttavia dei difetti e delle mende non poche nè lievi.

L'articolo 2° della Commissione proponeva almeno di concedere al Governo del Re la facoltà di modificare le disposizioni del Codice civile concernenti quattro materie che sono i diritti successorii del coniuge, il testamento olografo, la esclusione del contratto di enfiteusi, e la ipoteca legale, della quale testè parlava l'onorevole Restelli.

D'altro canto l'articolo 2° della Commissione proponeva concedere al Governo del Re facoltà di modificare il Codice di procedura civile, purchè fossero mantenuti il sistema e i principii direttivi in esso Codice adottati: e così proponeva per la considerazione che il Codice di procedura civile, non guarentito da tanta maturità di studi quanta presiedette all'ultima compilazione del Codice civile, ha o può avere maggiori mende e maggiori difetti che in questo non si riscontrano.

Ed inoltre l'articolo 2 della Commissione accordava al Governo del Re la facoltà d'introdurre in tutte le leggi indicate nell'articolo 1° (e così anche nei Codici civili e di procedura civile) quelle ulteriori modificazioni che appaiano indispensabili a coordinarle fra loro e con altre leggi dello Stato. Invece l'articolo 2 proposto dall'onorevole Mancini riduce le facoltà del Governo a questa sola: « d'introdurre nei Codici e nelle

leggi indicate nell'articolo 1° le modificazioni necessarie per coordinarne le particolari disposizioni col sistema e coi principii direttivi adottati in esse, senza alterarli, e per coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato. »

Ma qual'è mai l'effetto di questo emendamento che ammette le modificazioni necessarie per coordinare le disposizioni particolari, e non ammette (o per lo meno lascia in dubbio se ammetta) le modificazioni necessarie in esse stesse le disposizioni particolari? La mera coordinazione a cui allude l'emendamento Mancini sarebbe un'opera d'arte, e nulla più!

Io spero che la Commissione, diligentemente considerando il proprio articolo e quello dell'onorevole Mancini, insisterà nella sua propria proposta.

Migliore però sarebbe, secondo me, l'idea raccolta nel nuovo emendamento dell'onorevole Panattoni, il quale esplicitamente concede facoltà al Governo di modificare nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo 1° le particolari disposizioni, coordinandole col sistema e coi principii in esse adottati, ecc.

E qui prego tutti gli onorevoli miei colleghi di por mente che l'emendamento dell'onorevole Mancini, come è stampato, potrebbe per avventura indurli in errore.

Dopo il testo, che l'onorevole deputato vorrebbe sostituire a tutte le facoltà designate nella prima parte dell'articolo 2 della Commissione, la stampa che ci venne distribuita soggiunge un'alinea, del quale ci reca il solo cominciamento, così:

« Avrà pure facoltà di fare, » ecc.

Con quest'alinea, che non è stampato per intero, taluni credono (e tra questi l'onorevole Restelli, a giudicarlo dal suo discorso) che siano mantenute le altre facoltà accordate al Governo del Re dall'articolo 2° della Commissione quanto alle modificazioni del Codice civile e del Codice di procedura civile.

Ma così non è.

L'alinea dell'onorevole Mancini non intende se non a riprodurre quella sola facoltà che sta nell'ultimo periodo dell'articolo 2 della Commissione, cioè la facoltà di fare con decreto reale le disposizioni transitorie ed i regolamenti di esecuzione. Ed insomma le due parti prime e principali dell'articolo 2° della Commissione sono cancellate coll'emendamento del deputato Mancini, di maniera che quei medesimi desiderii che manifestava l'onorevole Restelli, di modificazioni nel Codice di procedura civile e nel Codice civile per ciò che spetta all'ipoteca legale, e alle altre disposizioni da lui sindacate, tornerebbe al tutto impossibile che dal Governo del Re venissero soddisfatti, quando si accettasse l'emendamento dell'onorevole Mancini.

Più opportuno è dunque che il signor ministro, la Commissione e la Camera si accostino all'emendamento proposto dall'onorevole Panattoni.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Viora.

**VIORA.** Intenderei di proporre alcune osservazioni relativamente alla successione intestata, cioè al diritto

successorio *ab intestato* del coniuge superstite. Questo sarà il primo punto delle mie avvertenze.

Già è stato toccato quest'argomento, ma piuttosto sotto l'aspetto di vedere se il progetto abbia adottato i veri principii per quanto riguarda alla legittima del coniuge superstite o riserva intangibile per parte del testatore. Invece io vorrei considerare la questione sotto l'aspetto del diritto successorio *ab intestato*, ordinato a favore del coniuge superstite per succedere al coniuge predefunto senza prole, senza ascendenti, senza parenti prossimi.

Pare a me che quantunque la legge nuova dovesse essere più assai che non furono le precedenti leggi liberali verso il coniuge superstite, al coniuge predefunto senza testamento, senza prole, senza ascendenti e senza parenti prossimi, tuttavia non abbia conservato quel giusto limite che tutto concilia. Vi erano due vie aperte. Si poteva restringere il numero dei parenti che succedono *ab intestato*, e così, invece che prima generalmente *ab intestato* succedevano i parenti sino al decimo grado ed oltre, si doveva far sì che succedessero soltanto sino al settimo ed all'ottavo grado.

Restringendo così la serie dei parenti successibili *ab intestato* era più facile che il coniuge superstite potesse pervenire alla successione intestata del coniuge predefunto. Invece di questo sistema se ne poteva adottare un altro, ed è quello che venne prescelto, il quale consiste nel postergare alcuni successibili parenti alle ragioni di successione intestata del coniuge superstite. Il sistema prescelto urta contro la naturale correlazione che passa tra il vincolo della parentela ed il vincolo dell'affinità.

La parentela è un vincolo più potente dell'affinità, dunque i parenti ritenuti successibili dovevano prevalere al coniuge che non è che affine. Queste sono regole affatto elementari. Se ricorriamo all'autorità del diritto romano, vediamo che nell'editto pretorio *Unde cognati* sono ammessi alla successione *ab intestato* sotto nome di *possesso dei beni* i parenti che non sono agnati, cioè coloro che pur essendo consanguinei per mezzo di femmina, erano chiamati dal pretore alla successione intestata e che erano respinti dalla legge durissima delle Dodici Tavole. Il pretore ammette alla successione intestata quei consanguinei per mezzo di femmine cui la legge decemvirale respinge, ma li ammette soltanto fino al settimo grado appunto perchè si volle favorire anche il coniuge, chiamato nell'altro editto *Unde vir et uxor* alla successione. Questa sapienza romana, che combinò le ragioni dei successibili parenti cognati colle ragioni del coniuge, non mi pare abbia ispirato il progetto di cui facciamo discorso.

Per altro, quale sarebbe il fondamento della novità introdotta nel progetto che preferisce ai parenti del defunto *ab intestato* senza prole e senza ascendenti il coniuge sopravvivate se quei parenti sono più remoti del sesto grado?

Si deve forse presumere che la volontà tacita del de-

funto favorisca più il coniuge superstite, nelle precitate circostanze, che il parente remoto come sovra?

Ora, se si trattasse di un semplice usufrutto universale, concedo; ma trattandosi della proprietà non ammetto così facilmente, perchè consta dall'esperienza del passato, e non si hanno dati statistici in contrario per il presente, che i testamenti dei coniugi che lasciano l'altro coniuge sopravvivate nelle ridette circostanze, dispongono bensì dell'usufrutto universale dell'eredità a favore del superstite coniuge, ma la proprietà dell'asse lasciano piuttosto ai parenti anche non prossimi.

Nè altramente ci convince la considerazione più attenta dell'umana natura, perchè il coniuge, il quale potesse prevedere che la proprietà del suo patrimonio dovesse servire di più lauto trattamento alla nuova famiglia, che il coniuge superstite formerebbe contraendo un nuovo matrimonio, non potrebbe acconciarsi per l'influsso di un naturale sentimento che non è lungi da qualche cosa che somiglia alla gelosia, a negare la proprietà del suo a parenti anche non vicini, per lasciare, oltre al godimento, al coniuge sopravvivate anche la disponibilità della sua eredità; egli preferirebbe che la proprietà de' suoi beni trapassasse ai figli di parenti piuttosto lontani, anzichè ai figli del coniuge superstite procreati da un secondo matrimonio che non può essere che per rare eccezioni beneviso al precedente coniuge.

Questi sentimenti sono quelli più comunemente del coniuge tanto moriente intestato che con testamento nelle dette circostanze in cui non lascia nè prole, nè ascendenti, nè altri parenti prossimi.

Finalmente io credo che queste mie osservazioni debbano tanto più prendersi in considerazione, in quanto non havvi Codice il quale abbia ammesso un diritto di successione intestata a favore del coniuge superstite così esteso ed a pregiudizio dei parenti come quello di cui si tratta.

Passo ora al secondo punto, cioè ad altri casi di successione intestata, quello, cioè, degli ascendenti coi fratelli e sorelle del defunto, o dei soli fratelli e sorelle e figli di questi premorti. Trattasi di considerare se sia stato scelto quel sistema che sia più conforme alla presunta volontà del defunto per devolvere l'eredità intestata di chi muore senza discendenti.

In tali casi dovrebbero, secondo il romano giure, contenuto nella Novella 118 della Costituzione di Giustiniano, essere ammessi di preferenza nella successione intestata al defunto i fratelli e sorelle bilaterali che si dicono germani, anzichè i fratelli e sorelle unilaterali che sono appellati uterini, oppure consanguinei; i fratelli germani che hanno un doppio vincolo col defunto perchè hanno lo stesso padre e la stessa madre, anzichè i fratelli uterini che sono uniti soltanto col defunto pel vincolo della madre, od a preferenza dei consanguinei uniti solo col defunto pel vincolo del padre.

Ebbene, non crediamo forse noi che l'ordinamento



della Novella 118 non fosse il più conforme alla ragione naturale, alla presunta volontà del defunto, ai doveri di famiglia, insomma il più perfetto possibile? La novella 118 dell'imperatore Giustiniano, espressione del romano giure rinnovato sotto le ispirazioni della filosofia greca e del cristianesimo, questa Novella, la quale può considerarsi come l'ultima parola del diritto romano più sempre progredito in fatto di successioni intestate, vuole che nei casi predetti i fratelli e sorelle germani e figli dei premorti germani siano preferiti ai consanguinei ed uterini, i bilaterali agli unilaterali.

Questa preferenza deve, giusta la Novella, persistere quando concorrono nella successione anche degli ascendenti; cogli ascendenti possono concorrere i bilaterali fratelli, le bilaterali sorelle, non gli unilaterali. Perché nel progetto in discussione un altro sistema si sarebbe adottato? Forse si volle rievocare in dubbio la verità assoluta della preallegata Novella? Forse si vorrà credere che il diritto romano giustiniano in tal parte non fosse abbastanza puro, e che avesse bisogno di essere chiamato a più nobili ed alti principii dal diritto francese o dal diritto germanico?

Egli è a questo proposito che io credo dover far sentire anche la mia voce per dichiarare che troppo facilmente noi Italiani abbandoniamo le grandi tradizioni dei nostri padri per seguire quelle straniere. Troppo facilmente noi ci scostiamo dalla legislazione precedente, quindi non si potrà mai avere quella previa, concorde, perfezionata e potente giurisprudenza a cui alludeva ieri l'onorevole relatore della Commissione nostra, la quale giurisprudenza possa servire quasi di guida nell'applicazione delle leggi, ne assicuri l'interpretazione giusta, autorevole, luminosa.

Se io considero quanto uno dei primi, per non dire forse il primo degli scrittori francesi odierni di diritto (il Troplong), scrive nell'aureo suo libro che è intitolato: *De l'influence du Chrystianisme sur le droit des Romains*, non so comprendere come tanto facilmente siasi nel progetto abbandonata la traccia della novella 118. Descrive il lodato autore, ugualmente versato nei libri del diritto antico che in quelli del diritto moderno, descrive il modo di successione intestata, discendentale, ascendente e collaterale ordinato dalla novella 118, quindi soggiunge:

« Tel est le système conçu par Justinien et ses conseillers: système le plus philosophique et le plus parfait qui ait jamais été formulé et qui suffirait à lui selu pour faire absoudre cet empereur des reproches qu'on lui a adressés. Cette belle création a survécu à toutes les atteintes de la barbarie, à la résurrection du principe aristocratique pendant le moyen-âge et aux intérêts si vivaces de la féodalité. Notre Code civil s'en est emparé et a trouvé en elle sa plus belle page. Elle est le programme des opinions les plus libérales et les plus sagement progressives. » (Vedi opera citata, capitolo XI.)

Adunque noi nel progetto che cade in discussione

almeno indirettamente avremmo veduto abbandonato il sistema della Novella, quantunque *Troplong*, che è pur un francese, abbia detto di questo monumento della sapienza italiana che ha fornito la pagina la più bella di tutto il Codice di Napoleone; quantunque Troplong abbia detto che questa Novella contiene il programma il più commendevole dei principii liberali e progressivi: *Elle est le programme des opinions les plus libérales et les plus sagement progressives*.

Non veggio pertanto ragione per cui si debba abbandonare il sistema della Novella, quando non si segue il principio (come non si doveva seguire) che i beni paterni debbano andare ai parenti dal lato paterno, ed i beni materni debbano andare ai parenti dal lato materno; quando non si può contestare che il doppio rapporto col defunto dei fratelli e sorelle bilaterali in confronto degli unilaterali, determina un vero titolo di prevalenza dei primi sui secondi, ed il concorso ammesso dal progetto, sebbene in quote ineguali, è in urto a quella prevalenza; quando l'ammettere e unilaterali e bilaterali in concorso, sebbene per quote del doppio maggiori per questi ultimi, è un eclettismo che negli ordini della giustizia val meno di un deciso sistema di graduamento degli uni dopo gli altri, secondo i titoli rispettivi alla benevolenza del defunto.

Ritenuto tutto questo, conchiudo sopra questo secondo punto che havvi a riflettere seriamente prima di abbandonare il sistema completo della Novella 118, e dovrebbe pensarvi altamente la nuova Commissione che sarà invitata dall'onorevole ministro guardasigilli a proporre i miglioramenti di ogni sorta al progetto del nuovo Codice civile italiano.

Io spero che si vedrà l'opportunità di riconoscere la eccellenza nella parte discorsa del diritto nazionale, e non si vorranno adottare riforme almeno premature nello stato delle discussioni finora seguite. E qui avvertirò per appendice a quanto dissi su questo secondo punto delle mie osservazioni che se si tenessero maggiormente in conto le vere tradizioni romane, si sarebbe maggiormente perfezionato il progetto del Codice civile anche in altre parti: come, per esempio, in quanto riguarda l'autorità maritale, la quale non doveva almeno essere conservata nel progetto nell'ampiezza, in cui fu ammessa.

Il relatore al Senato del primo libro del progetto volle far discendere l'autorizzazione maritale odierna, che è quella francese, in sostanza, deducendola da una costituzione antichissima vigente presso i prischi Romani nei tempi anteriori all'infusso cristiano sulla romana legislazione e giurisprudenza, quando il diritto romano non si era ancora fatto cosmopolitico, ma era speciale pei bisogni di un popolo sempre in guerra; si volle insomma dedurre la maritale autorizzazione dalla tutela delle femmine eziandio provette, e *perpetua*, ed inoltre da quel potere del marito anche più aspro, appellato *manus*. Ebbene, senza parlare specialmente della *manus*, la tutela perpetua delle femmine non mirava ad una protezione delle femmine stesse come l'au-

TORNATA DEL 17 FEBBRAIO

torità maritale odierna, sebbene in senso esagerato, ma fu introdotta nell'interesse degli agnati maschi, i quali con questa tutela riescivano ad impedire alle femmine tutelate in qualunque età, di queste anche la più avanzata, di disporre dei propri beni, ed ottenevano in questo modo che i beni della femmina restassero nell'agnazione, non venissero mai alienati ad altri, e fosse assicurata la loro devoluzione ai maschi agnati per eredità riservata loro ad esclusione degli altri parenti.

Questo sostenne Savigny, e credo anche Montesquieu. (*Conversazioni incessanti*)

I pochi cenni storici premessi dimostrano che l'*autorizzazione maritale* non può trovare un appoggio nella *tutela femminile perpetua*, che era altra cosa, che non mirava a proteggere l'interesse delle femmine, ma dell'agnazione, che aveva un altro fine, un fine politico: non può neppure essere appoggiata alla *manus*, perchè i Romani abbandonarono e quella *tutela*, e quella *manus*, in conseguenza dei progressi della giurisprudenza, dopo i secoli d'oro di questa, dopo i quattro primi secoli dell'impero, che sono i più splendidi per la giurisprudenza romana, non essendo l'epoca di Marco Catone quella più gloriosa per il giure romano, sebbene fosse gloriosissima per altri fasti della vita nazionale: onde l'autorità di Catone, che tanto rimpiangeva che la quasi schiavitù delle femmine non fosse abbastanza strettamente osservata, nulla prova perchè Catone fu veramente di zelo soverchio in queste pretese restrittive, quindi di lui dice l'autore della citata opera *Dell'influsso del cristianesimo sul diritto romano*, che egli (Catone) era *l'ennemi rétrograde de l'émancipation des femmes*: ed infatti egli fu che sostenne più virilmente la legge Voconia, la quale escluse le femmine, anche la figlia unica, da tutte le eredità, con inaudita violazione della naturale equità.

I cenni digressivi stati dati sulla maritale autorità e sua pretesa origine, dimostrano pertanto che più si studiano le tradizioni romane, più si acquista la convinzione che esse possono ancora servire di grande ammaestramento per l'Italia, vuoi per saper meglio applicare le istituzioni che hanno ancora una funzione necessaria, vuoi per saper bene apprezzare quelle che hanno fatto il loro tempo e non conviene rinnovare.

Ora vengo ad esaminare il terzo ed ultimo punto delle mie osservazioni sul progetto del Codice civile.

**PRESIDENTE.** Ma ella va al di là della portata del suo emendamento; la prego di restringersi.

**VIOBA.** Scusi, sono nell'emendamento; voglio parlare del diritto di rappresentazione.

Il diritto di rappresentazione, per essere stato applicato nel progetto non solo alle eredità di chi muore senza testamento, ma alle eredità stesse lasciate da chi fece testamento, è un serio argomento di appunto, uno dei più fondati.

Sanno i giuristi quanto sia differente la eredità o successione legittima (*ab intestato*) dall'eredità o successione testamentaria; si capisce da tutti come a base dell'eredità testamentaria stia la volontà espressa, la

parola o scritta, o viva del testatore; a base dell'eredità o successione legittima stia la volontà tacita, la volontà presunta, che si deduce dall'ordine naturale della benevolenza e dai vincoli di famiglia.

Quando si dice che vi sono due istituzioni e nel diritto moderno, e nel diritto antico, che vengono sotto il nome di eredità o successioni testamentarie od intestate, e queste due istituzioni sono tanto disgiunte che si collocano sopra fondamenti intrinsecamente e sostanzialmente differenti l'uno dall'altro, potrebbe ancora cadere in mente di voler confondere le due istituzioni colla confusione dei loro fondamenti, imperocchè il fondamento è la causa che produce l'istituzione, onde confuse le cause efficaci e produttive resta confuso l'effetto, cioè le due istituzioni in discorso.

Or bene, havvi confusioni in quel disposto dell'articolo 917 del progetto che significa, che se avviene che un ascendente faccia testamento, e nel suo testamento lasci l'eredità ad un suo discendente immediato, ad un figlio, o ad una figlia, i quali abbiano discendenti, ovvero lasci un legato ad un figlio immediato, o ad una figlia immediata, e che il figlio o la figlia immediata legatari abbiano prole, devesi ritenere che premorendo al testatore la figlia od il figlio istituiti eredi o fatti legatari, il lascito qualunque debba spettare alla prole dell'erede istituito o del legatario, sottentrando la prole in luogo del genitore incapace o premorto. Ma perchè ciò?

Se la prole debba sottentrare o non invece dell'erede istituito che non potè portarsi erede e raccogliere l'eredità, perchè premorto, lo deciderà il testamento che vale di più, anzichè la presunzione che vale di meno, abbia voluto il testatore favorire egualmente il figlio che i discendenti di figlio nel testamento, per la ragione che determinò l'articolo appunto 917, che il nipote rappresenta l'immagine del figlio predefunto rispetto all'avo.

Sta bene che quando non vi è testamento il nipote per l'anzidetta ragione prenda luogo del figlio premorto all'avo, rispetto all'avo medesimo nell'eredità intestata di questo, ma essendovi testamento la cosa dipende dai termini del testamento sulla disponibile: sarebbe inutile il testamento se non servisse a risolvere questi punti, che in mancanza di testamento si risolvono allora secondo la presunzione. E allora, ma allora soltanto, sta benissimo il principio vero che il nipote sale al posto del padre, rispetto all'avo, nell'eredità di questo in conseguenza della rappresentazione legale.

Ammettere la presunzione della rappresentazione anche quando vi ha testamento sarebbe preferire la semplice probabilità, che è la presunzione suddetta, alla verità più certa, che dipende dalle espressioni del testamento.

Sarebbe confondere i due fondamenti delle due specie di eredità, in tutti i tempi e luoghi tenuti disgiunti e fatti disparati dalla stessa loro dualità.

Ma alcuni personaggi, non ignari di queste nozioni, dottissimi anzi, e di singolare rettitudine, colpiti dagli

inconvenienti di alcuni casi pratici, in cui i principii non ottengono un trionfo di piena giustizia sociale astratta, e di pari equità, accomodata alle specie concrete, reagirono contro i principii, e cercarono nell'accoppiamento di principii formalmente opposti quel trionfo costante, che tuttavia sarà sempre una mera illusione delle menti più esigenti.

Si volle che la casuistica, dirò, per esprimermi meglio, l'empirismo dovesse rendere evidente la necessità dell'accoppiamento dei contrari. Ma sia anche accoppiato per un esempio unico il fondamento della successione testamentaria al fondamento di quella legittima, ed ammesso il diritto di rappresentazione a regolare l'eredità testamentaria od il legato, come si fa nell'articolo 917 del progetto, i casi pratici di non soddisfacente scioglimento cesseranno per ciò?

Mai no: se si ammette il diritto di rappresentazione nelle successioni testamentarie e nei legati contro l'autorità del testamento, cessano alcuni inconvenienti, ma sorgono altri; più si ha il danno maggiore dei principii violati, e sono violati quando sono accoppiati contro la loro natura, ed il Codice diventa il documento delle inconseguenze anzichè della logica attuata nella legislazione, campo in cui i Romani furono maestri insuperati e forse insuperabili.

Sarebbe un caso di inconvenienti prodotti dal negato diritto di rappresentazione nella successione testamentaria, cotesto: se un testatore che avesse due figli e viventi al tempo del testamento con prole dell'una e dell'altra, istituisse eredi le due figlie nella parte disponibile, e tacesse della loro prole o discendenza rispettiva di 2° grado in cospetto ad esso testatore. Venendo l'una delle figlie eredi a premorire al testatore, la di lei prole è ridotta alla legittima, l'altra figlia, e conseguentemente la branca di questa figlia e di lei discendenza, avrebbe la legittima, più tutta la disponibile, essendovi diritto di accrescimento.

Questa è disuguaglianza non voluta forse dal testatore? Ammettete, è vero, il diritto di rappresentazione e la disuguaglianza scompare; non ammettetelo perchè si tratta di eredità testamentaria, e la disuguaglianza rimane.

Ma vi sono altri casi, ove il diritto di rappresentazione pregiudica alla volontà del testatore nell'eredità intestata ed all'eguaglianza.

Se un altro testatore pur non avesse altri discendenti immediati che due figlie viventi al tempo del testamento, e se le due figlie immediate avessero rispettivamente pure della prole, istituita una figlia erede nella disponibile, oltre alla legittima, e onorata l'altra figlia nel testamento della sola legittima, premorendo al testatore la figlia erede nella disponibile, il difetto del diritto di rappresentazione in tal caso produce la eguaglianza nei due rami della dipendenza del testatore, e tanto consegue l'una come l'altra sull'eredità dell'ascendente, perchè la prole della figlia erede nella disponibile, la quale premorì, non può valersi del diritto di rappresentazione ad appropriarsi tutta la

disponibile, che si divide come la legittima fra le due stirpi.

Qui l'eguaglianza esclusa dal testamento è ristabilita dall'inapplicabilità del diritto di rappresentazione. Ammettasi la rappresentazione, e l'ineguaglianza è certa nella successione testamentaria.

Un ultimo caso, in cui la rappresentazione produce inconvenienti altri che l'ineguaglianza nella eredità testamentaria: il testatore ha due figli, al tempo del testamento, viventi con prole rispettiva; istituisce erede l'uno de'figli come l'altro; non contempla appositamente la prole del primo figlio istituito, perchè essa sarebbe immeritevole della beneficenza avita; non parlando per questo motivo della prole del primo figlio istituito erede, tace nel testamento anche della prole del secondo figlio istituito erede parimente.

Il primo figlio istituito erede nel testamento dell'ascendente premore a questo: o la prole del primogenito figlio ed erede può valersi del diritto di rappresentazione ed entrare nel luogo del padre erede dell'avo, nella disponibile, allora questa prole immeritevole, ma non indegna legalmente (pochissimi sono ora nel progetto casi d'indegnità) consegue la disponibile lasciata al padre contro la volontà dell'avo che appositamente ne tacque nel testamento; o non può valersi della rappresentazione per non trattarsi di eredità intestata, e l'incongruenza non nasce.

Come un nipote di figlio possa poi essere immeritevole rispetto all'avo paterno quando il padre merita bene di lui, ognuno comprende non essere caso tanto lontano dalla vita reale.

Moltiplicando gli esempi, sarebbe facile il dimostrare che, ammesso o non ammesso il diritto di rappresentazione nell'eredità testamentaria, gl'inconvenienti sarebbero sempre da temersi in pratica, e tanto val adunque star fermi ne'principii.

A questo punto io potrei per dovizia di argomenti domandare: perchè ricorrere al diritto di rappresentazione nella successione testamentaria, quando esso sarebbe una istituzione anomala introdotta in un ambiente che non le conviene?

Perchè invece non far fondamento sulla sostituzione espressa e volgare? Il padre che lascia con testamento ad un figlio e può prevedere che il figlio può premuirsi, e quindi allora il lascito non potrebbe essere valido e trasmessibile alla prole del figlio istituito erede o fatto legatario, a questo figlio non sostituisce la prole espressamente nel testamento secondo la facoltà che la legge gli diede sempre e gli dà mediante la sostituzione volgare espressa?

Invece non si vorrebbe aver nessuna fiducia nella sostituzione volgare espressa, perchè dicono che la facoltà di fare una istituzione volgare espressa è poco conosciuta dai cittadini. Ebbene, invece di moltiplicare le istituzioni civili, con introdurre il diritto di rappresentazione, che è una superfetazione inutile, quando compete il diritto di fare la sostituzione volgare espressa che escluderebbe tutti gli inconvenienti possi-

bili temuti nella tesi contraria, pensiamo di avvalorare colle leggi opportune la pubblica istruzione, e innalziamo la generalità dei cittadini al segno di sapersi valere nel caso delle leggi civili che sono di interesse immediato di tutti, così che non solo i professionisti, ma tutti studino e conoscano più o meno le leggi civili, conoscano i propri diritti e provvedano in conseguenza.

Ma se si ammette il diritto di rappresentazione nelle successioni testamentarie, come si è proposto nel progetto, allora si avrà una sostituzione volgare *tacita*, non più espressa; questa sarebbe un'inconsequenza, giacchè la sostituzione volgare venne ammessa sotto il titolo delle *sostituzioni* nel progetto, ma soltanto come espressa, non come *tacita*, sebbene si sia fatto luogo alla sostituzione pupillare, cui il diritto anteriore annetteva la sostituzione anche volgare *tacita*.

È quindi tanto più conveniente di cancellare la rappresentazione nelle successioni testamentarie nell'articolo 917 del progetto, perchè esso non ammette formalmente la sostituzione volgare *tacita*.

Agli argomenti addotti si aggiunge ancora, che ammettendo nelle successioni testamentarie la rappresentazione, si deve ammetterla in genere colla condizione che sia esclusa, se havvi una disposizione contraria nel testamento.

Ora intorno alla disposizione contraria del testatore si potrà disputare, quando sia sufficientemente manifestata se sia necessaria la materiale espressione del testamento, come sembra indicare la parola *disposizione*, ovvero basti una dimostrazione contraria risultante da un complesso di fatti e presunzioni aventi radice nel testamento.

E quindi ecco sorgere un semenzaio di liti per effetto di quell'articolo 917 del progetto che voleva prevenirle.

(*Continuano i segni di disattenzione — Escono parecchi deputati.*)

**PRESIDENTE.** Pregherei gli onorevoli deputati di non uscire, perchè ho speranza che si possa votare l'articolo. Prego anche l'oratore di concludere.

**VIOVA.** Arroge che se il testamento non provvedesse a favore di tutti gli aventi diritto alla legittima, non è necessario che per averla, il nipote di figlio possa servirsi della rappresentazione per salire al luogo, grado e diritti del figlio premorto all'avo, ma sull'eredità dell'avo ottiene la legittima *ex lege* senza aver d'uopo di essere considerato come contemplato nel testamento al luogo del padre, o di rompere il testamento stesso come accadeva secondo le leggi romane nell'*agnatione aut quasi agnatione post hunc*.

Per le fatte considerazioni io debbo pregare la Camera, anche nelle mie viste particolari, perchè, ammesso l'ordine del giorno dell'onorevole Panattoni, apra l'adito all'introduzione nel progetto del Codice civile italiano di tutti quei miglioramenti anche di sostanza che potrebbero occorrere, oltre agli accennati nell'articolo secondo della legge che cade in discussione e quelli di cui ho avuto l'onore di fare l'esposizione.

**PRESIDENTE.** Ho il piacere di annunziare che gli onorevoli Panattoni, Mancini ed il ministro e la Commissione si sarebbero messi d'accordo sopra cotesto emendamento.

Ne darò lettura:

« Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinare in ciascuna materia le particolari disposizioni, sia nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati, senza alterarli; non che per coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato. »

Ora la parola spetterebbe all'onorevole Mureddu, il quale ha presentato un emendamento.

Io diedi lettura dell'emendamento sul quale si trovano d'accordo gli onorevoli Panattoni, Mancini, il ministro e la Commissione. Ora, prima di concedere la parola all'onorevole Mureddu, lo pregherei di osservare se per avventura il suo emendamento non possa conciliarsi con quello di cui ho data lettura. Ove lo trovasse abbastanza ampio per abbracciare il suo concetto, avremmo la fortuna di votare in questa seduta l'articolo 2°.

**MUREDDU.** Mi dispiace di non poter aderire al desiderio dell'onorevole presidente, in quanto che il mio emendamento annuncia principii diversi da quelli contenuti nell'emendamento concertato fra il deputato Panattoni, la Commissione ed il Ministero.

Io pregherei anzi il presidente di rimandare lo svolgimento della mia proposta a domani, stante l'ora tarda.

*Voci.* No! no! Parli!

**PRESIDENTE.** Vede che la Camera desidererebbe molto di terminare la discussione di quest'articolo: per conseguenza do fin d'ora la parola all'onorevole Mureddu per isvolgere la sua proposta.

All'articolo 2 propone che si aggiunga:

« Avrà inoltre facoltà di modificare la legge sull'ordinamento giudiziario di cui all'articolo 2 nel senso che meglio corrisponda alle esigenze della giustizia, alla garanzia dello Statuto, all'indipendenza dei magistrati ed alle condizioni economiche dello Stato. »

Osservo però alla Camera e faccio riflettere al proponente, che essendo questa un'aggiunta all'articolo, potrebbe, anzi dovrebbe essere svolta e messa a partito dopo la votazione dell'articolo stesso, dal quale essa è indipendente. (*Segni d'assenso*)

Ciò stante, inviterò la Camera a deliberare sopra l'emendamento, del quale ho dato ultimamente lettura, e che fu concertato tra gli onorevoli Mancini, Panattoni, la Commissione ed il Ministero. Dopo verrà la proposta di aggiunta del deputato Mureddu, ed avrà la parola per isvolgerla.

Mi pare che il signor ministro di grazia e giustizia abbia chiesto di parlare.

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Intendeva di parlare circa l'emendamento; ma poichè

esso corrisponde al voto della Camera, rinuncio alla parola, e lo accetto.

**PRESIDENTE.** Chi approva questo emendamento, sorga.

(È approvato.)

Voci. A domani!

La tornata è chiusa alle ore 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

## TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi. — Presentazione di petizioni. — Seguito della discussione del progetto di legge con cui si autorizza il Governo a promulgare alcuni codici e leggi per l'unificazione legislativa del Regno — Aggiunta del deputato Mureddu all'articolo 2, ritirata dopo dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti, Vacca — Approvazione dell'ultima parte dell'articolo 2°, e del 3° con aggiunta — Dichiarazione del relatore Pisanelli sul 4°, riguardante la facoltà di mutare le circoscrizioni giudiziarie — Emendamenti del deputato Mancini — Opposizione del deputato La Porta — Proposizioni dei deputati Borgatti, Castagnola e Melchiorre — Osservazioni dei deputati Michelini, Sanguinetti, Biancheri, De Filippo, Leardi, Berteà, e del ministro. — Presentazione di un'aggiunta alla proposta di legge sugli ademprivi in Sardegna. — Reiezione della proposta Melchiorre ed approvazione della 1ª parte dell'articolo 4 — Aggiunta del deputato De Filippo combattuta dal deputato Michelini, e dal ministro, ritirata — Approvazione dell'articolo con emendamenti dei deputati Mancini e Biancheri — Emendamento del deputato Bruno — Riforma dell'articolo 5° dalla Commissione concernente l'istituzione ed il numero delle Corti di cassazione, delle Corti d'appello e dei tribunali in terza istanza — Considerazioni e proposte dei deputati Panattoni, Mari e Mosca. — Domanda del deputato Boggio circa lo schema di legge per il conferimento di una medaglia commemorativa delle campagne del 1848 e 1849, e dichiarazione del ministro della guerra, Petitti.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

**TENCA**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10498. I sindaci e parecchi abitanti dei comuni di Longane e di Proserpio, associandosi al voto generalmente espresso dalla nazione, chiedono l'abolizione della pena capitale e la soppressione di tutti gli ordini religiosi.

10499. Altri abitanti di Milano sollecitano il Parlamento perchè voti nella corrente Sessione la soppressione delle corporazioni monastiche e l'incameramento dei beni ecclesiastici.

10500. Mille duecento notabili di Valdinievole, in provincia di Lucca, ricorrono alla Camera perchè voglia abolire la pena di morte e sopprimere le comunità religiose, volgandone i beni a stromento di benessere e di civiltà.

10501. La Giunta municipale di Sant'Angelo in Vado espone che quel comune, per le nuove imposte, non si troverebbe più in grado di provvedere all'istruzione pubblica, e chiede perciò che i fondi del seminario vengano passati al municipio ond'essere destinati a tale importante oggetto.

10502. Il prefetto di Girgenti rassegna alla Camera una deliberazione di quella deputazione provinciale, colla quale si domanda la soppressione, senza eccezione, delle corporazioni religiose della provincia.

10503. Il Consiglio municipale di Potenza, mentre appoggia la soppressione delle corporazioni religiose, riserva i suoi diritti sopra i beni ecclesiastici siti in quel comune, e si offre di provvedere coi medesimi alle spese del culto.

10504. Parecchi rettori di cappellanie laicali e patroni di benefici ecclesiastici nei comuni di Caldarola, Rubbiano, Montalto, Montalbaddo, Cingoli, Ferino, Castignano e Città di Castello, provincie ex-pontificie,